

Working Paper N. 52, Ottobre 2013

LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE NELL'ERA DIGITALE: DISCIPLINA INTERNAZIONALE E PROBLEMATICHE

Paolo Emanuele Rozo Sordini

Grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie, una sempre più capillare diffusione di internet e l'utilizzo dei social networks, l'individuo non solo si trova al centro di intensi flussi di informazioni, ma è egli stesso fonte di informazioni. La libertà di espressione ne risulta pertanto ampliata in forma pressoché illimitata. Il suo esercizio deve, tuttavia, conciliarsi con la tutela di altri diritti fondamentali, in primo luogo il diritto alla privacy. Deve, altresì, essere garantita la piena trasparenza delle fonti di informazione; le persone fisiche e giuridiche devono essere protette dai cd. reati informatici; deve, infine, essere promosso un uso responsabile dei nuovi mezzi di comunicazione per evitare pericolose tensioni tra culture e religioni. Nell'articolo, l'autore esamina gli strumenti internazionali che attualmente regolano questa complessa materia e le nuove sfide che negli anni a venire la Comunità internazionale dovrà affrontare in un settore in continua e rapidissima evoluzione.

Paolo Emanuele Rozo Sordini è un diplomatico italiano attualmente in servizio presso la Direzione Generale degli Affari Politici del Ministero degli Affari Esteri, dove svolge le funzioni di Vicario dell'Ufficio per i diritti umani e il Consiglio d'Europa.

Introduzione

Sin dall'antichità è apparso chiaro il nesso esistente tra democrazia e libertà da un lato, e informazione, dall'altro. Lo stesso Aristotele aveva evidenziato come la democrazia possa prosperare unicamente in un contesto sociale basato sulla libertà. Tuttavia l'esercizio di tale libertà – affermava il grande filosofo – richiede strumenti e “conoscenze” speciali, che possono derivare solo dall’“informazione”. Quest’ultima è dunque per Aristotele la pre-condizione essenziale della partecipazione democratica alla vita politica, oltre che uno strumento di accesso ai meccanismi di controllo sociale del potere¹.

Nel corso dei secoli, il pensiero aristotelico si è ulteriormente sviluppato, attraverso le teorie di altri pensatori, in modo particolare quelle dei liberali inglesi, cominciando con John Locke, e degli illuministi francesi da Diderot in poi, che partendo dall’affermazione che un maggiore accesso all’informazione avrebbe generato forme di partecipazione più ampia dei cittadini alla vita pubblica, hanno tuttavia evidenziato come non sia a tal fine sufficiente il semplice accesso all’informazione (qualsiasi essa sia), ma piuttosto molto dipenda dall’utilità delle notizie, dalla tempestività nella loro acquisizione, dalle modalità e forme di trasmissione, nonché dalla intelligibilità delle stesse.

Negli ultimi secoli, con lo svilupparsi dello stato democratico moderno e soprattutto grazie alle innovazioni tecnologiche che nelle ultime decadi hanno interessato i mezzi d’informazione e comunicazione, il cittadino si trova oggi in una condizione privilegiata, dal momento che il più delle volte ha accesso all’informazione in maniera immediata e diretta. Grazie alle nuove tecnologie, e in particolare a internet, si può – almeno in parte – realizzare l’ideale aristotelico del libero accesso del cittadino nell’*agora* come luogo di diffusione e acquisizione delle informazioni necessarie per garantire una piena partecipazione alla vita democratica della *polis*. internet assume dunque le sembianze di un’*agora* dei nostri giorni, attraverso la quale lo stato non solo può, ma ha anche l’obbligo giuridico di fornire le informazioni che concernono la propria attività e che sono necessarie alla partecipazione dei cittadini ai processi decisionali. Tale fenomeno è particolarmente evidente nell’ambito dei processi elettorali². La distribuzione dell’informazione da parte dello stato si colloca all’interno del concetto di “Trasparenza della Gestione Pubblica”, su cui si

¹ Aristotele, *La Politica*, in C.A. VIANO (a cura di), *Politica e Costituzione di Atene di Aristotele*, U.T.E.T., Torino, 1992, pp. 273-274.

² V.D. DELLA PORTA, *Introduzione alla scienza politica*, Il Mulino, 2008.

fonda il controllo reale dei cittadini sulle attività e le decisioni del Governo³. Ed è qui che il pensiero aristotelico si palesa in tutta la sua straordinaria attualità: la trasparenza della gestione pubblica non si realizza semplicemente mettendo a disposizione dei cittadini le informazioni, bensì facendole circolare liberamente e garantendo l'effettivo accesso ad esse da parte dei cittadini.

Tutti gli ordinamenti democratici prevedono la libertà d'informazione e spesso enunciano esplicitamente il principio del libero accesso all'informazione. Tuttavia, di frequente, queste "buone intenzioni" si scontrano con un problema non irrilevante: al di là delle enunciazioni di principio (spesso contenute nelle stesse Costituzioni), di fatto non viene garantito un accesso reale ed effettivo all'informazione pubblica, impedendo così al cittadino il pieno esercizio dei propri diritti democratici. Non è dunque sufficiente l'esistenza di una normativa al riguardo, se non vi sono politiche nazionali chiare volte a garantire un'adeguata partecipazione del cittadino alla *res publica*⁴.

Un altro aspetto, che incide in maniera determinante sui meccanismi e i limiti dell'accesso all'informazione, riguarda il rapporto tra libertà di espressione e diritto alla privacy ed il restante corpus delle libertà fondamentali il cui esercizio può, in taluni casi, scontrarsi con la libertà di espressione stessa.

Per le ragioni sopra esposte, la "società dell'informazione" si trova oggi a dover affrontare le seguenti sfide:

- 1) La prima deriva dal fatto che internet è uno strumento in parte ancora sconosciuto, ma allo stesso tempo di ampia portata e impatto, in quanto straordinariamente diffuso⁵. Per quanto riguarda la regolamentazione internazionale di internet, l'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani⁶ rappresenta la disposizione di base, sempre valida,

³ P. BAUMANN, *Estado, política e internet*, <http://taller-tics-y-accion-politica.espacioblog.com>.

⁴ P. SEMERARO, *L'esercizio di un diritto*, Giuffrè Editore, Milano, 2009.

⁵ Internet oggi conta 2,4 miliardi di utenti: un miliardo in Asia, poco più di mezzo miliardo in Europa e altrettanti nelle Americhe. Come emerso nel 12mo Seminario informale Asem sui Diritti umani (27-29 giugno 2012), la Cina da sola rappresenterebbe oggi il 25% del numero totale di utenti di internet nel mondo, l'India conterebbe 44 milioni di persone presenti su Facebook, l'Europa sarebbe ancora leader della banda larga seguita da vicino dall'Asia. Secondo la Camera dei deputati (Concept note del Seminario Parlamentare " Parole libere o parole d'odio – Prevenzione della violenza on-line", 10 giugno 2013, a cura dell'On. Deborah Bergamini, presidente della sotto-Commissione sui Media e l'Information Society del Consiglio d'Europa), nel 2012 l'on-line ha raggiunto il 79,6% della popolazione italiana tra gli 11 e i 74 anni.

⁶ «Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non

seppure concepita assai prima della nascita di internet. Tuttavia, sul piano pratico, è necessaria una regolamentazione concreta che tenga conto delle speciali peculiarità di internet.

- 2) La seconda sfida deriva dal fatto che siamo passati da uno schema in cui vi era un unico emittente e molteplici ricettori di informazioni, ad uno nuovo, in cui gli emittenti ed i ricettori sono molteplici ed in continuo dialogo tra di loro. La possibilità per qualsiasi individuo di dare vita a meccanismi e piattaforme di espressione (blog, pagine web, bollettini online) ed il sempre più diffuso utilizzo dei cd. “social network” (facebook, twitter, per citare solo i più conosciuti e diffusi), nei quali l’espressione delle opinioni acquisisce carattere permanente autoalimentandosi e moltiplicandosi all’infinito, diventa cruciale⁷. A differenza del passato, l’individuo non è mero destinatario, ma diviene egli stesso fonte di informazioni. La rete rappresenta ormai un punto di svolta nella società. Ignorare o riconoscere solo parzialmente tale realtà sarebbe non solo anacronistico, ma soprattutto nocivo. L’attività giornalistica, in particolare, si sta trasformando da resoconto dei fatti operato da professionisti ad ambito in cui chiunque può essere un “opinion maker” e contribuire per conto proprio ad una sorta di redistribuzione dei processi decisionali. Di fronte a tale fenomeno, sorge tuttavia la necessità di verificare la fondatezza e la veridicità dei dati⁸.
- 3) La terza sfida riguarda la necessità di avere attori in grado di evidenziare le informazioni realmente rilevanti per i processi decisionali. In un contesto in cui chiunque può produrre informazioni, emerge nuovamente la rilevanza del ruolo dei “professionisti dell’informazione”. Non si tratta di una sfida minore, bensì di un’esigenza sempre più imprescindibile in un contesto in cui i flussi di informazione si moltiplicano esponenzialmente e senza sosta; si tratta di un’attività che si completa con una missione dalla forte valenza “sociale”: dare voce a coloro che voce non hanno⁹.

essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere».

⁷ C. KADUSHIN, *Understanding Social Networks: Theories, Concepts, and Findings*, Oxford University Press, 2012.

⁸ A. BARBANO, *Manuale di Giornalismo*, Roma-Bari, Laterza, 2012.

⁹ Nel corso della Conferenza dell’Osce “Shaping Policies to Advance Media Freedom” (Vienna, 14-15 febbraio 2013), sono emerse pratiche divergenti nella regione Osce, in quanto in diversi Paesi dell’area presupposto di interventi di chiusura o filtro è l’ingiunzione di un organo giudiziario, mentre in altri (in particolare quelli dove i processi verso il raggiungimento della piena democrazia sono ancora in atto) sono i Governi ad operare in tal senso, quando

Le sfide sopra evidenziate rendono necessario predisporre forme di regolamentazione del flusso delle informazioni attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, internet in particolare. Talvolta, tuttavia, ci si imbatte in meccanismi che, dietro il pretesto di proteggere taluni diritti, danno vita a vere e proprie forme di “censura”, che limitano in forma inaccettabile la libertà di espressione.

- 4) Emerge, dunque, una quarta sfida da affrontare (ancor più difficile rispetto alle altre): favorire il giusto equilibrio tra la libertà di espressione e il coacervo di tutti gli altri diritti che potrebbero entrare in conflitto con la prima. Introdurre filtri o blocchi su base unilaterale si rivela alla fine inefficace: solo attraverso un approccio condiviso si possono trovare soluzioni veramente efficaci e durevoli.
- Più precisamente, si va progressivamente affermando la convinzione che, ai fini di un’efficiente gestione di internet, sarebbe da prediligere un criterio di auto-regolamentazione¹⁰, con relativo approccio “bottom up”, piuttosto che una regolamentazione operata con il “tradizionale” approccio “top down”. Tale nuovo modo di gestire le relazioni e le possibili dispute “online” trova già taluni riscontri, seppure con intensità diverse, in vari Paesi e viene stimolato dalla sempre più diffusa convinzione che, prima di introdurre contenuti illeciti o comunque suscettibili di provocare reazioni da parte di altri utenti, una sorta di “self restriction”, derivante dall’interesse di evitare dispute giudiziarie, potrebbe indurre un approccio preventivo in tal senso. Ciò trova ad esempio riscontro negli “standard etici del giornalismo”, nei commenti fatti su base paritaria dagli utenti a contenuti immessi precedentemente in rete e nel fatto che il principale risvolto della libertà di espressione è l’assunzione delle responsabilità che derivano dal suo esercizio. La messa in atto di programmi educativi e di interventi di “awareness raising” può dare un contributo decisivo

ritengano minacciata la sicurezza. In ogni caso, è stata ampiamente riconosciuta la tendenza attuale a prediligere scientemente attività di controllo generalizzato o mirato per evitare le ricadute negative in termini di contestazione che gli interventi diretti comportano. Si sono comunque delineate criticità su entrambi i fronti, considerato che anche Paesi più avanzati nella realizzazione di una efficiente gestione (“governance”) a più attori della rete non sarebbero immuni da controindicazioni, in quanto talvolta i progressi conseguiti nel confronto dialettico risulterebbero oscurati dalla produzione di “software” finalizzati al controllo di internet, venduti a governi non democratici. Ciò ha fatto viepiù emergere l’opportunità di coinvolgere anche il mondo dell’economia nell’assunzione di responsabilità. Introdurre filtri o blocchi su base unilaterale si rivela alla fine inefficace.

¹⁰ L. SIEGEL, *Homo interneticus - Restare umani nell’era dell’ossessione digitale*, Edizioni Piano B, Prato 2011.

nel promuovere concetto e pratica di una rete sicura, dove la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali tenga conto di aspetti di equità, come nel caso del diritto alla libertà di accesso alle informazioni e del diritto alla “privacy”¹¹.

Trovare un equilibrio fra accesso paritario e processo di libera circolazione delle informazioni e delle idee, da un lato, e sicurezza della rete nel suo insieme, dall’altro, costituisce un esercizio di per sé molto impegnativo, considerate le molteplici sfaccettature e angolazioni che risultano tra loro interconnesse. Tutto ciò si basa sul principio cardine secondo cui i diritti umani da proteggere “online” debbano essere esattamente gli stessi da assicurare “offline”.

Appare dunque evidente che affrontare le nuove sfide transnazionali connesse all’utilizzo di internet presuppone la messa a punto di strumenti adeguati, adatti ai contesti multilaterali, eliminando il più possibile le cosiddette “zone grigie”, in cui possono insinuarsi le violazioni e le limitazioni dei diritti umani, dovute, in definitiva, alla mancanza di un quadro normativo tuttora in via di definizione.

1. Internet come mezzo di comunicazione “unico”

Il tema dell’applicazione a internet dei principi internazionali su cui si fonda la protezione dei diritti umani rende necessario un esame preliminare delle caratteristiche proprie e del tutto uniche dei nuovi mezzi telematici.

Internet può essere definito come quel determinato spazio immateriale da cui è possibile attingere e in cui è possibile immettere informazioni senza limiti quantitativi o di spazio. Allo stesso tempo esso si basa su un complesso sistema di reti tra loro interconnesse. L’operatività di internet dipende infine da differenti tecnologie ed infrastrutture informatiche.

Internet, in queste sue tre componenti essenziali, si presenta come una realtà unica avente le seguenti caratteristiche¹²:

a) *Globalità*. Internet offre un accesso immediato a informazioni provenienti da tutte le parti del mondo. Attraverso il web, un vastissimo numero di fonti d’informazione sono disponibili in qualsiasi parte del mondo ad un vastissimo numero di persone. Sebbene la maggioranza della popolazione mondiale non abbia ancora accesso a internet, i più alti tassi di crescita della rete si situano proprio nei Paesi in via di sviluppo, che generalmente sono anche quelli a più alta crescita demografica¹³.

¹¹ S. RUSSO e A. SCIUTO, *Habeas data e informatica*, Giuffrè Editore, Milano, 2011.

¹² L. CANTONI e S. TARDINI, *internet*, Ed. Routledge, Oxford, 2006.

¹³ J. GILLIES e R. CAILLIAU, *Com’è nato il web*, Milano, Baldini & Castoldi, 2002.

b) Decentralizzazione. internet è stato concepito sin dalla sua origine come un sistema decentralizzato, senza punti di accesso predefiniti. Altri sviluppi tecnologici paralleli come l'introduzione del digitale terrestre o le trasmissioni via satellite, la disponibilità di un sempre maggior numero di *server* ed il conseguente abbattimento delle barriere geografiche, rendono sempre più difficile qualsivoglia forma di controllo da parte dei Governi. Forme di controllo comunemente applicate ad altri mezzi di comunicazione tradizionali come la creazione di monopoli od oligopoli, sono difficilmente applicabili ad internet.

c) Apertura. internet prevede scarse barriere all'accesso. Il servizio viene in genere offerto a un prezzo accessibile. I costi di creazione e diffusione dell'informazione sono estremamente bassi, se non addirittura nulli, grazie a determinate nuove piattaforme, che si basano su altre forme di finanziamento, come la pubblicità.

d) Vastità. La digitalizzazione dell'informazione e la possibilità di trasmetterla anche via telefonia mobile, unitamente al carattere decentralizzato, fanno di internet un mezzo con una capacità di archiviazione illimitata.

e) Interattività. internet è concepito per rendere possibile flussi di comunicazioni "multi-direzionali".

f) Controllo da parte dell'utente. internet permette agli utenti un margine di scelta e quindi di controllo di gran lunga superiore a quanto non avvenga per gli altri mezzi di informazione. L'utente può controllare il tipo di informazione che arriva nel proprio computer ed è in grado di criptare le proprie comunicazioni, sottraendole così al controllo pubblico.

g) Indipendenza. internet non dipende da alcuna infrastruttura. L'accesso ad internet è possibile anche attraverso i cellulari, ma a differenza delle comunicazioni con questi ultimi, si sottrae più facilmente a possibilità di controllo effettivo da parte dello stato.

2. La regolamentazione internazionale della libertà di espressione attraverso internet

2.1 Premessa

Gli accordi internazionali e regionali come espressione di un compromesso tra l'intangibilità del diritto alla privacy e il diritto alla libertà di espressione¹⁴.

¹⁴ M. CASTELLANETA, *La libertà di stampa nel diritto internazionale ed europeo*, Cacucci Editore, Bari. 2012.

Nella seconda metà del XX secolo, il diritto internazionale ha sancito l'intangibilità del diritto alla libertà di espressione, all'accesso all'informazione e alla riservatezza nelle comunicazioni, opponendosi fermamente a qualsiasi intrusione da parte dello stato in tali ambiti. Si tratta di diritti che appaiono riflessi sia negli articoli di vari accordi e convenzioni internazionali, così come nelle sentenze di vari tribunali sui diritti umani. La normativa pattizia e la prassi giurisdizionale sulla libertà di espressione risulta del tutto applicabile a internet. Tuttavia, gli strumenti pattizi a difesa della libertà di espressione, ed in generale dei diritti umani, non sono scevri da limitazioni. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 è stata fatta propria da tutti i membri delle Nazioni Unite, ma non tutte le sue disposizioni hanno valore vincolante. Il Patto sui diritti civili e politici è vincolante, ma i meccanismi utilizzati per la sua applicazione presentano dei limiti¹⁵.

Sul piano regionale, sebbene esistano accordi in materia nel contesto americano, europeo ed africano, il Medio ed Estremo Oriente ne sono invece del tutto sprovvisti.

Gli accordi regionali esistenti¹⁶ prevedono diversi meccanismi di attuazione, ma pur sempre con alcuni limiti oggettivi. Per esempio, se vi è spazio per ricorsi individuali, i tempi dei procedimenti dinanzi alle istanze internazionali possono risultare particolarmente lunghi; ma soprattutto, tali strumenti di protezione dei diritti umani (per esempio, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo) sono notevolmente ridimensionati da alcune eccezioni, spesso assai criticate per l'ampiezza della loro portata. Nondimeno gli accordi sui diritti umani sono serviti a far espandere e radicare in varie aree del mondo il diritto alla libertà di espressione, influenzando il diritto internazionale e la normativa nazionale di molti paesi. Il gran numero di documenti sui diritti umani che ci apprestiamo ad esaminare nei prossimi paragrafi offre una prova concreta del fatto che la libertà di espressione è un principio ormai ben radicato nel diritto internazionale. Allo stesso modo le numerose sentenze dei tribunali internazionali – alcune delle quali verranno di seguito citate – mettono in risalto l'importanza di tale principio nella prassi giurisdizionale internazionale e dimostrano che esso si applica a qualsiasi mezzo di comunicazione (ivi compreso internet) ed è soggetto soltanto a restrizioni assai limitate.

¹⁵ L. PINESCHI, *La tutela internazionale dei diritti umani*, Giuffrè, Milano, 2006.

¹⁶ Senato della Repubblica, Commissione straordinaria per la tutela e promozione dei diritti umani, *Manuale dei Diritti Umani (Trattati, Convenzioni, Dichiarazioni, Statuti, Protocolli aggiornati al 2004)*, Roma 2006, Vol. II.

La straordinaria diffusione di internet pone il problema se tali strumenti siano applicabili a questo nuovo mezzo di comunicazione. Come abbiamo visto nell'introduzione, la risposta non può che essere affermativa, grazie all'ampiezza e alla straordinaria capacità di previsione con cui essi furono redatti.

2.2 Gli Accordi internazionali

La Comunità internazionale si è impegnata sul fronte della salvaguardia della libertà di espressione mediante una serie di accordi fondamentali, di cui i principali sono i seguenti:

a) La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

Il diritto alla libertà di espressione trova la sua prima proclamazione alle Nazioni Unite nel 1948 nell'ambito della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Nel loro insieme, gli artt. 12, 19 e 27 sono pienamente applicabili alla libertà di espressione attraverso internet:

Art. 12: *«No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks»*. La forma in cui è stato redatto questo articolo appare così ampia da ricomprendere ogni comunicazione diretta ad una singola persona o a un gruppo di individui.

Art.19: *«Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers»*. Questo articolo è stato scritto evidentemente pensando al futuro. Ciò lo rende applicabile alle forme di espressione realizzate attraverso internet. Il diritto a “cercare” e “diffondere” informazione esprime alla perfezione il concetto del “navigare” sulla rete e pubblicare informazioni in siti web dove chiunque possa leggerle; viceversa il diritto a “ricevere” informazione coincide chiaramente con l'attività di scambio di mail.

Art. 27: *«1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits. 2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author»*.

Il diritto a ricercare, ricevere e diffondere informazioni garantito dall'art. 19, risulta ulteriormente rafforzato dall'art. 27, che stabilisce il diritto di ogni individuo a partecipare liberamente alla vita culturale della comunità, a godere delle manifestazioni artistiche e dei benefici connessi

con lo sviluppo scientifico. Poiché alla base di internet vi è soprattutto lo scambio di informazioni di natura scientifica, l'art. 27 appare particolarmente adatto alla tutela delle comunicazioni attraverso internet.

La Dichiarazione Universale è soggetta a eccezioni. L'art. 29, par. 2, stabilisce infatti che: «*In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society*».

Come noto, la Dichiarazione Universale non è nata come trattato vero e proprio: essa è stata adottata dalle Nazioni Unite attraverso una Risoluzione¹⁷, priva di per sé di forza vincolante. Nondimeno, con il passare del tempo, la Dichiarazione si è andata trasformando in uno strumento che impone determinati obblighi ai Membri delle Nazioni Unite. Molti dei principi stabiliti nella Dichiarazione Universale sono passati a far parte del corpus delle norme internazionali, come dimostra il fatto che in questo settore esiste un consenso straordinario nella dottrina e nella prassi degli stati. Tale consenso si riflette negli accordi successivi e nei trattati internazionali e regionali che sono sorti successivamente, nelle pronunce di vari tribunali internazionali e, da ultimo, nella Costituzione e nella legislazione interna di ciascuno stato. Inoltre, la Dichiarazione ha ispirato in maniera ancora più diretta altri accordi sui diritti umani. La Commissione dei Diritti Umani fu creata nel 1946 sulla base dell'art. 68 della Carta delle Nazioni Unite¹⁸. La Commissione – e oggi il suo

¹⁷ Risoluzione 217 A (III) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, adottata il 10 dicembre 1948.

¹⁸ La Commissione per i diritti umani era un organo dell'Onu istituito nel 1946 con la Risoluzione n. 5(I) del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc) in base all'art. 68 dello Statuto dell'Onu. Era composta da rappresentanti dei governi di 53 stati, scelti a rotazione fra tutti i membri dell'Onu, e il suo scopo era quello di promuovere ed incoraggiare concretamente il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Il suo primo incarico appena riunitasi fu di redigere il testo della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: La Commissione si riuniva a Ginevra una volta all'anno nel mese di febbraio; i suoi lavori duravano circa 6 settimane. Pur essendo costituita da rappresentanti governativi, la Commissione era sempre molto aperta a contributi esterni specialmente da parte delle ong, che potevano sedere allo stesso tavolo con i governi e presentare documenti scritti. Nel 2006 la Commissione ha cessato di esistere come tale, trasformandosi nel Consiglio per i diritti umani. Esso nasce come organo sussidiario dell'Assemblea Generale con la Risoluzione 60/251 (adottata con voto favorevole di 170 paesi, ma votano contro, tra gli altri, Usa e Israele). Il Consiglio può considerarsi a tutti gli effetti l'erede della vecchia Commissione. Lo scopo del cambiamento era di ampliare i poteri delle precedente Commissione creando un organo dotato di un potere decisionale più forte. La composizione

“erede”, il Consiglio per i Diritti Umani – elabora rapporti e coordina una rete (in continua espansione) di gruppi di lavoro e relatori specializzati in determinati temi o paesi (cd. “procedure speciali” che vengono di volta in volta attivate).

Nel 1993 l’allora Commissione creò la figura del Relatore Speciale (*Special Rapporteur*) per la promozione e protezione del diritto alla libertà di opinione ed espressione. Nel suo rapporto del 1998¹⁹, il Relatore Speciale si sofferma specificamente sull’impatto delle nuove tecnologie e le azioni dei governi volte a regolamentarle. Il Relatore Speciale sottolinea come le nuove tecnologie, e in particolare internet siano intrinsecamente democratiche, offrano al pubblico e ai singoli accesso alle fonti di informazione e permettano a tutti di partecipare attivamente al processo della comunicazione. Il Relatore Speciale considera altresì che gli stati che impongono regole eccessive all’utilizzo di queste tecnologie ed in particolare all’uso di internet, adducendo che il controllo, la regolamentazione e la proibizione dell’accesso sono necessari per proteggere il tessuto morale e l’identità culturale delle società, assumono un atteggiamento paternalistico. Attraverso tali limitazioni – osserva il Relatore Speciale – si pensa di proteggere i cittadini da sé stessi e, pertanto tali limitazioni risultano intrinsecamente incompatibili con i principi della libertà e dignità della persona. Tali argomentazioni non riconoscono, infatti, la capacità dei cittadini, sul piano collettivo e individuale di assumere decisioni auto-correttive volte a ristabilire l’equilibrio senza eccessive ingerenze da parte dello stato.

Nella sua Risoluzione dell’aprile 1998 sul diritto alla libertà di espressione, la Commissione accolse con soddisfazione il Rapporto del Relatore Speciale, esortandolo ad «approfondire i vantaggi e le sfide connessi con le nuove tecnologie delle telecomunicazioni, ivi compreso internet, e i loro effetti sull’esercizio del diritto alla libertà di opinione e di espressione,

passò dai vecchi 53 membri a 47 eletti dall’Assemblea Generale con rotazione triennale. Il mandato del Consiglio è quello di supervisionare il rispetto e le violazioni dei diritti umani in tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite (anche quelli che hanno votato contro la creazione del Consiglio), e informare l’opinione pubblica mondiale dello stato dei diritti umani nel mondo. Una delle sue attività principali è quella di sovrintendere il cd. “Esame Periodico Universale” (*Universal Periodic Review- Upr*), esercizio di autocontrollo dei Membri delle Nazioni Unite sugli standard di rispetto dei diritti umani nei propri Paesi. L’Italia è attualmente membro del Consiglio diritti umani, con mandato iniziato nel 2011 con scadenza nel 2014 . È previsto che l’Italia si ricandidi per il triennio 2019-2021.

¹⁹ *Report of the Special Rapporteur, Mr. Abid Hussain, submitted pursuant to Commission on Human Rights resolution 1997/26* (Doc. E/CN.4/1998/40 del 28 gennaio 1998, consultabile sul sito del Consiglio dei diritti umani: <http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/7599319f02ece82dc12566080045b296?Opendocument>.

tenendo conto del lavoro realizzato dal Comitato per la Eliminazione della Discriminazione Razziale (Cerd)»²⁰.

Dall'agosto 2008 l'incarico di «UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression» è ricoperto dal guatemalteco Frank La Rue, il cui mandato è stato esteso nel marzo del 2011 per un periodo di ulteriori tre anni.

b) Il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici.

I principi enunciati nella Dichiarazione Universale vengono ripresi e ulteriormente sviluppati nella Patto Internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) del 1966, entrato in vigore nel 1976. L'art. 19 del Patto riecheggia quasi letteralmente l'art. 19 della Dichiarazione Universale: «*Everyone shall have the right to freedom of expression*». Ma se la Dichiarazione utilizza poi espressioni più generiche, il Patto si esprime in forma più specifica, utilizzando alcune importanti parole chiave: «*(...) this right shall include freedom to seek, receive and import information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice*». Il Patto riprende altresì il concetto chiave di cui all'art. 12 della Dichiarazione Universale, secondo cui nessuno sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegittime nella propria vita privata, nei confronti della propria famiglia, il proprio domicilio o la propria corrispondenza. Successivamente il Patto circonda la portata delle limitazioni che possono essere imposte alla libertà di espressione. Conformemente alla legislazione interna della maggior parte degli stati, il Patto sancisce che la libertà di espressione può essere limitata soltanto in determinate circostanze. Il Patto stabilisce tuttavia che tali restrizioni devono essere definite in forma chiara e non possono essere arbitrarie. L'art. 19, sez. III, stabilisce che dette restrizioni devono essere «espressamente stabilite dalla legge e risultare indispensabili per a) assicurare il rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) la protezione della sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute o la morale pubbliche». L'essenza dell'applicazione del Patto rende necessario interpretare questa limitazione. Già si è detto che tale restrizione impone che le norme che restringono la libertà di espressione siano «aperte, specifiche e chiare». Inoltre, il problema di dimostrare la validità di una limitazione dovrebbe essere responsabilità dello stato. Il maggiore ostacolo per gli stati è rappresentato dalla condizione che la limitazione sia «necessaria».

²⁰ www.unhcr.ch: il sito delle Nazioni Unite per i diritti umani gestito dall'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani.

Il Patto prevede altre disposizioni connesse con la libertà di espressione. L'art. 17 sancisce che «nessuno può essere oggetto di (...) attacchi al proprio onore e reputazione»; che «ogni persona ha diritto ad essere protetto dalla legge contro tali ingerenze e attacchi». L'art. 20, infine, stabilisce che «ogni forma d'incitamento all'odio basato sull'appartenenza a uno stato, a una razza o religione sarà proibito dalla legge».

Uno dei principali impegni che scaturiscono dal Patto è che gli Stati parte devono inviare ogni cinque anni rapporti sulle misure da essi adottate per la protezione e promozione dei diritti umani. Il Patto prevede inoltre la creazione di un Comitato dei Diritti Umani²¹, avente come compito principale l'esame di tali rapporti. Il Comitato elabora conclusioni individuali sui rapporti degli stati e redige altresì commenti generali, utilizzati come raccomandazioni relative al Patto stesso. Infine, sin dalla sua creazione, il Comitato è stato competente sui "ricorsi" presentati da uno stato Membro nei confronti di un altro. Tuttavia pochi Stati membri hanno accettato pubblicamente tale meccanismo, che pertanto non è mai stato utilizzato.

Nel 1976 fu introdotto un Protocollo Alternativo che permetteva a entità private di presentare "ricorsi" contro gli Stati membri che avessero ratificato il Patto. Tale Protocollo è un vero e proprio trattato che vincola gli stati che lo hanno ratificato. Prima di appellarsi al Protocollo, i ricorrenti devono aver esaurito tutte le forme di ricorso interno. Una volta ammesso il ricorso, il Comitato attira l'attenzione dello stato coinvolto sulla fattispecie in questione, concedendogli sei mesi per rispondere. Il Comitato, dopo aver preso in considerazione tutta la documentazione inviata su quella determinata questione, rende noto il proprio "punto di vista". Il Comitato non dispone di alcun potere che gli permetta di attuare la propria decisione. Gli Stati Membri sono tuttavia obbligati a indicare nei propri rapporti quali misure abbiano adottato al fine di attuare le raccomandazioni del Comitato. In particolare, lo Stato membro deve indicare che tipo di soluzione sia stata offerta al ricorrente.

c) Il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali.

Il tentativo di imporre limitazioni all'esercizio della libertà di espressione attraverso internet viene affrontato anche dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (Icescr)²². Ispirandosi all'art. 27 della Dichiarazione Universale, l'art. 19 del Patto riconosce gli importanti

²¹ A. MARCHESI e G. PALMISANO, *Il sistema di garanzia dei diritti umani delle Nazioni Unite*, articolo apparso su (c) www.constizionalismo.it, 14/04/2006.

²² <http://www.onuitalia.it/diritti/patti1.html>.

«benefici che derivano dalla promozione e dallo sviluppo della cooperazione e dalle relazioni internazionali su questioni scientifiche e culturali». Gli Stati parte si impegnano pertanto a «diffondere la scienza e la cultura» e a «rispettare la libertà di ricerca scientifica e ogni attività creativa». Tali principi presuppongono che la libertà di espressione debba essere rispettata internazionalmente per permettere lo sviluppo sociale scientifico e culturale.

L'Icescr, a differenza dell'Iccpr, non prevede la creazione di alcun meccanismo di ricorso individuale o statale. Esso obbliga unicamente gli Stati membri, sulla base del disposto dall'art. 16, sez. I, a inviare «rapporti sulle misure adottate ed i progressi realizzati al fine di assicurare il rispetto dei diritti riconosciuto dal Patto». Esiste un "Comitato sui Diritti Economici, Sociali e Culturali", incaricato di controllare i rapporti degli stati e di elaborare «commenti generali e analisi», utilizzati dal Comitato come strumento per accrescere la sensibilità verso i diritti umani.

2.3 Gli Accordi regionali

Esistono diversi accordi regionali in Europa, America e Africa, che riconoscono il diritto alla libertà di espressione degli individui e alla riservatezza delle loro comunicazioni. Tali libertà vengono tutelate con riferimento a qualsiasi tipologia di mezzo di comunicazione e «senza limiti di frontiere». Si tratta di accordi particolarmente importanti in ragione delle opportunità che essi offrono per il controllo giurisdizionale di tutte quelle azioni che limitano la libertà di espressione.

a) Convenzione europea sui diritti umani

La Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e le libertà Fondamentali (Convenzione europea) fu adottata nel 1950 dai membri del Consiglio d'Europa²³. L'art. 10 della Convenzione europea stabilisce: «(1) *Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This Article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.* (2) *The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for*

²³ <http://human-rights-convention.org/the-texts/the-convention-in-1950>.

the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary». La Convenzione europea stabilisce dunque che il diritto alla libertà di espressione comprende anche le comunicazioni che travalicano i confini di uno stato; essa è pertanto perfettamente applicabile alla maggior parte delle informazioni presenti su internet.

Vi sono poi altre tipologie di diritti strettamente connessi con la libertà di espressione previsti dalla Convenzione europea: il diritto al rispetto della privacy nella corrispondenza (art. 8); il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica (art. 11); il diritto a manifestare la propria religione o credo (art. 9). L'art. 10 non riconosce diritti in termini assoluti. Il par. 2 specifica che la libertà di espressione può subire limitazioni in funzione di determinati interessi. Spesso ci si è chiesto se tali eccezioni siano troppo ampie. Tuttavia, negli Stati Uniti e in altri paesi che offrono una solida protezione della libertà di espressione a livello costituzionale, sono ammesse certe restrizioni, purché autorizzate da una decisione giurisdizionale. Coloro che difendono l'art. 10 sottolineano come sia preferibile un articolo così redatto dal momento che la lista delle possibili restrizioni è limitata e lo stesso art. 10 ribadisce che qualsiasi restrizione nell'esercizio della libertà di espressione deve consistere in una limitazione «prevista dalla legge» e «necessaria in una società democratica» per la salvaguardia di uno degli interessi indicati. L'applicazione delle eccezioni di cui al par. 2 si basa sempre sul contesto giuridico e richiede una disamina caso per caso.

L'art. 10 va applicato in combinato disposto con altri articoli della stessa Convenzione, in particolare l'art. 17, il quale stabilisce che nessun diritto riconosciuto dalla Convenzione crea il diritto di compiere o partecipare ad azioni che rappresentino o comportino la «violazione di qualsivoglia diritto e libertà previsti dalla Convenzione». Vi è chi afferma che l'art. 17 sarebbe stato creato al fine di evitare che «gruppi totalitari approfittino, a proprio beneficio, dei principi enunciati nella Convenzione».

Altri articoli della Convenzione connessi con la libertà di espressione sono l'art. 6, che tutela il diritto al giusto processo; l'art. 8 sul diritto alla privacy e l'art. 10 sez. 2, che protegge l'onore e la reputazione dell'individuo.

La maggior parte dei paesi che hanno aderito alla Convenzione,²⁴ ha recepito le sue disposizioni all'interno del proprio ordinamento giuridico,

²⁴ La Convenzione è stata ratificata da tutti i 47 Paesi membri del Consiglio d'Europa, V. <http://conventions.coe.int/treaty>

ragion per cui è possibile invocare la Convenzione anche presso i tribunali nazionali. La Convenzione europea dispone di un sistema di controllo esplicito basato su di un tribunale regionale indipendente, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu), con sede a Strasburgo. Come è noto, la caratteristica principale della giurisdizione della Cedu è data dal fatto che qualsiasi individuo può presentare ricorso contro gli stati firmatari della Convenzione per presunte violazioni della stessa. Senza entrare nei procedimenti di funzionamento della Corte, è sufficiente segnalare che gli individui possono far ricorso alla Cedu solo dopo aver esaurito tutti i ricorsi interni e che, in via preliminare, è necessario presentare un'istanza dinanzi alla Commissione europea dei diritti umani. La Commissione decide sull'ammissibilità del ricorso. Se il ricorso viene considerato ammissibile, la Commissione presenta un rapporto (privo di forza vincolante), aprendo così l'iter di presentazione del caso dinanzi alla Corte. Le sentenze della Cedu sono vincolanti. Nondimeno la Corte non ha il potere di annullare le decisioni delle autorità nazionali. Di norma sono previste sanzioni pecuniarie a fronte di accertate violazioni della Convenzione. Nella maggior parte dei casi, gli stati accettano di modificare la propria normativa interna e la propria prassi al fine di adeguarsi alle decisioni della Corte.

Può essere soffermarsi su alcuni dei primi casi trattati dalla Cedu concernenti l'esercizio della libertà di espressione attraverso internet.

(i) Nel caso **Handyside vs. UK** la pronuncia della Corte²⁵ si basa sull'applicazione dell'art. 10 della Convenzione. In esso la Corte ha sottolineato che: «La libertà di espressione è uno dei capisaldi di una società democratica e una delle condizioni fondamentali del suo sviluppo. L'art. 10 par. 2 si applica non tanto alle informazioni o alle opinioni inoffensive o irrilevanti, quanto a quelle suscettibili di recare offesa».

La Corte applica il seguente criterio di valutazione. Ogni restrizione della libertà di espressione deve 1) essere riconosciuta dalla legge; 2) avere come finalità un obiettivo non contrario all'art. 10 par. 2; e 3) essere «necessaria in una società democratica». La Corte ha inoltre precisato che le eccezioni al par. 2 «devono essere applicate in forma restrittiva». La Cedu ha concluso che gli stati dispongono di un "margine di manovra" al fine di stabilire se una determinata limitazione sia necessaria in virtù di determinate circostanze locali. Ciò significa che alcune forme di espressione possono essere proibite

²⁵ Corte europea dei diritti umani, (Court Plenary): Case of Handyside v. The United Kingdom (Application no. 5493/72).

in alcuni paesi ma non in altri. Ciò si verifica specialmente in relazione al concetto della morale pubblica (o comune senso del pudore). Nel caso *Handyside*, la Corte decise che il Regno Unito avrebbe potuto sottoporre a processo una casa editrice e distruggere le copie di un libro, pur essendo tale libro ammesso in altri paesi.

- (ii) Nel caso **Sunday Times vs. UK**²⁶, la Corte stabilì che gli stati non avrebbero potuto appellarsi a tale differenza in virtù del «concetto più generale dell'autorità del potere giudiziario». La maggior parte delle interpretazioni dell'art. 10 ha attinenza con l'interazione tra il concetto di «margine di manovra» e l'obbligatorietà di qualsiasi restrizione considerata «necessaria in una società democratica». Le caratteristiche uniche e peculiari di internet hanno tuttavia reso necessaria una rivisitazione in chiave adattativa di questi concetti. La Corte ha innanzitutto ribadito come i principi sulla libertà di espressione presenti nell'art. 10 possano applicarsi direttamente e in forma indistinta a tutti i mezzi di comunicazione. La natura e l'estensione delle limitazioni ammissibili dipendono comunque dalla tipologia del mezzo. Più specificamente, «l'impatto esterno del mezzo in questione è un fattore importante» da tenere presente al momento di applicare l'art. 10. La Corte ha segnato come un determinato tipo d'informazione non adatta a essere diffusa attraverso un determinato mezzo possa invece essere divulgata attraverso un altro senza alcun problema. Internet tende a essere un mezzo meno suscettibile di dare vita a reazioni immediate. Per esempio, il linguaggio offensivo che potrebbe rappresentare una minaccia se proferito in un luogo fisico definito dinanzi a una moltitudine di persone radunate, che potrebbero reagire violentemente, non comporterebbe un analogo pericolo se diffuso attraverso internet, dal momento che i lettori si trovano dispersi in luoghi diversi e accedono all'informazione in momenti diversi²⁷. La Corte europea ha innanzitutto lasciato ben chiaro che qualsiasi azione del governo in questo campo deve effettivamente servire alla

²⁶ Corte europea dei diritti umani, (Court Plenary): *Case of The Sunday Times v. The United Kingdom*, (application no. 6538/74).

²⁷ Tuttavia, a tale argomentazione si potrebbe obiettare che, anche attraverso la diffusione dei social networks, internet è divenuto un luogo in cui l'informazione circola così rapidamente e raggiunge un numero così ampio di persone a loro volta in grado di riprodurla, che oggi è più facile coinvolgere le folle su internet che non attraverso comizi e raduni. Basti pensare al ruolo della rete nei processi di cambiamento e rinnovamento politico e sociale iniziati in alcuni paesi nordafricani e mediorientali, comunemente noti come «Primavera arabe», dove il ruolo propulsore dei social media è un dato di fatto.

salvaguardia degli interessi primari dello stato. In secondo luogo, la Corte ha stabilito chiaramente che qualsiasi restrizione da parte dello stato deve essere proporzionale rispetto all'interesse pubblico prioritario che s'intende salvaguardare. In terzo luogo, il concetto di proporzionalità implica la non ammissibilità di restrizioni da parte dello stato tutte le volte in cui un altro tipo di azione meno restrittiva (non incidente sulla libertà di espressione) possa servire al perseguimento del medesimo obiettivo. Se si hanno a mente tali condizioni, appare evidente come le restrizioni illegittime dell'utilizzo di internet possano considerarsi contrarie all'art. 10 della Convenzione. Allo stesso tempo c'è da considerare come nessun metodo di controllo applicato a internet (a eccezione del divieto assoluto di accesso a internet) sia realmente efficace, a causa delle caratteristiche della rete. Gli utenti saranno sempre in grado di schivare ogni forma di "censura", sia all'invio come alla ricezione o accesso a informazioni non consentite. Come peraltro dimostrato dagli esempi sui cd. "mirrors" e "proxys" anti-censura²⁸, grazie al carattere transfrontaliero di internet, un utente che si trovi in un paese con politiche repressive potrà facilmente trovare un "server" di un altro paese che sia in grado di fornirgli l'informazione proibita nel territorio dove fisicamente risiede. Inoltre, al fine di proteggersi dai controlli governativi, gli editori che trattano informazioni soggette a censura possono restare nell'anonimato. I tentativi di un determinato paese di bloccare informazioni si sono dunque dimostrati poco efficaci, in quanto il semplice cambio del Url (*Uniform Resource Locator*) del server può servire ad annullare un

²⁸ In informatica il termine "mirror" viene utilizzato per indicare una copia esatta di un insieme di dati. L'utilizzo più conosciuto di questo termine lo si trova nei mirror dei server internet: un intero sito (pagine Html ma anche semplici file binari) viene copiato su un altro computer per essere reso accessibile anche da altre fonti. Il motivo principale dell'utilizzo dei mirror sta nel sovraccarico del sito originale che spesso non possiede una banda sufficiente per l'utenza a cui è destinato. Attraverso questo meccanismo (il cui aggiornamento viene svolto automaticamente a intervalli regolari) una stessa risorsa può essere disponibile a un maggior numero di utenti. Un "proxy" viceversa è un programma che si interpone tra un "client" e un "server" facendo da tramite o interfaccia tra i due host ovvero inoltrando le richieste e le risposte dall'uno all'altro. Il client si collega al proxy invece che al server, e gli invia delle richieste. Il proxy a sua volta si collega al server e inoltra la richiesta del client, riceve la risposta e la inoltra al client. Se l'uso di un proxy garantisce una relativa privacy del client (il server esterno, o chi analizza il traffico diretto a esso, non potrà infatti conoscere l'indirizzo IP del client), può impedire la connessione a quei siti che utilizzino l'indirizzo IP del client per scopi di autenticazione o di riconoscimento delle sessioni (come ad esempio nei collegamenti agli sportelli bancari on-line).

filtra. Infine, è oltremodo difficile filtrare la posta elettronica non criptata, mentre quella criptata è praticamente inaccessibile. La censura governativa non è neppure in grado di superare la prova della “proporzionalità”. Per esempio, il divieto di pubblicare informazioni considerate dannose per i minori, renderà tali informazioni non disponibili per gli adulti, pur essendo questi autorizzati ad accedervi. Infine, in determinati contesti, nei quali internet è sotto il controllo dell’utente stesso, il controllo da parte dello stato risulta non necessario. Il controllo da parte dell’utente offre forme alternative per conseguire certi obiettivi. Tutto ciò può risultare particolarmente rilevante nel campo della protezione della morale, settore in cui la Corte è solita concedere agli Stati il massimo margine di manovra. Molti dei controlli governativi proposti per internet vengono presentati come una forma di protezione dei minori da informazioni concepite soltanto per gli adulti. Tuttavia, spesso il controllo esercitato dal singolo utente risulta più efficace di quello messo in atto dallo stato: per esempio, i genitori possono svolgere una supervisione sull’utilizzo di internet da parte dei propri figli sia direttamente, sia attraverso sistemi di filtraggio per i quali esistono software specifici. Tanto la Corte suprema degli Stati Uniti, come la Commissione europea si sono basati sulla possibilità di utilizzare software di filtraggio per decidere di non approvare forme di censura da parte del governo. Occorre tuttavia osservare anche l’altro lato della medaglia. Qualora il governo cercasse di obbligare le famiglie a utilizzare programmi di filtraggio, ciò costituirebbe un’inaccettabile forma di censura indiretta e probabilmente violerebbe altri diritti umani, come ad esempio quelli relativi alla potestà genitoriale e al ruolo della famiglia. Il fatto che esistano strumenti di filtraggio non è di per sé una ragione sufficiente per renderne obbligatorio l’uso; viceversa, seguendo rigorosamente i principi che tutelano la libertà di espressione, l’esistenza di software di filtraggio che i genitori possono utilizzare se lo desiderano è la ragione per cui i Governi non dovrebbero tentare di controllare o censurare l’informazione disponibile su internet. Non vi è infatti bisogno che i governi regolamentino internet per proteggere i minori, dal momento che i loro genitori possono svolgere tale funzione. La libertà di scelta in capo alla famiglia di utilizzare o meno un software di filtraggio è in grado di preservare i propri valori morali eventualmente condivisi da una famiglia senza limitare la libertà di espressione (e d’informazione) del resto degli utenti. Dal momento che esiste un

mezzo alternativo per soddisfare gli obiettivi del governo preservando il potere decisionale delle famiglie, eventuali restrizioni governative volte a controllare internet violerebbero l'art. 10 della Convenzione.

- (iii) È possibile reperire un certo numero di sentenze della Cedu connesse alla creazione di “mirrors”, che sanciscono il divieto di pubblicare determinate informazioni “non necessarie in una società democratica”, in quanto la stessa informazione sarebbe comunque a disposizione del pubblico attraverso altre fonti. Uno dei casi al riguardo più emblematici è il cd. caso “**Spycatcher**”, sulle memorie di un ex membro dei Servizi segreti britannici²⁹. La Corte decise che l'ordinanza che proibiva la pubblicazione del libro non era necessaria sulla base dell'art. 10, dal momento che detto libro era già stato pubblicato negli Stati Uniti (gli interessi dello stato erano venuti meno non appena l'informazione era stata pubblicata in un altro paese). Pertanto, essendo venuta meno, dopo la pubblicazione del libro negli Usa, la condizione della confidenzialità, la Corte evidenziò che il divieto vigente in Gran Bretagna violava l'art. 10.
- (iv) Nel caso **Weber vs. Svizzera**³⁰, la Corte decise all'unanimità che la sentenza che condannava il Sig. Weber a pagare un'ammenda pecuniaria per non aver rispettato durante una conferenza stampa il segreto istruttorio, non era “necessaria” per salvaguardare l'imparzialità della sentenza, dal momento che la stessa informazione era già stata rivelata in una precedente conferenza stampa.
- (v) Nel caso **Vereniging vs. Olanda**, la Corte seguì la stessa argomentazione per decidere sulla legittimità del sequestro e ritiro dalla circolazione di un articolo sulle attività dei Servizi di sicurezza olandesi. In tale caso, dopo il sequestro della rivista, gli editori ne pubblicarono un gran numero di copie e le vendettero nelle strade di Amsterdam. Dal momento che l'informazione in questione era ormai di dominio pubblico, la Corte decise che non si poneva più l'esigenza di prevenire la divulgazione di informazioni sensibili. Ci fu una discussione sul numero di persone che avrebbero avuto accesso all'informazione, ma la Corte giustamente poté rilevare che tale dato era indifferente, poiché anche un numero limitato di persone avrebbero potuto rivelare l'informazione ad altre e dare vita a un effetto in effetto moltiplicatore³¹.

²⁹ D. BURNET e R. THOMAS, *Spycatcher: The Commodification of Truth*, «Journal of Law and Society», Vol. 16, No. 2, 1989.

³⁰ Sentenza della Corte Europea del 22 maggio 1990.

³¹ Sentenza della Corte europea del 9 febbraio 1995.

- (vi) In alcuni altri casi la Corte ha inoltre distinto tra coloro che elaborano informazioni aventi carattere sensibile e coloro che semplicemente veicolano tali informazioni. Tale distinzione non risulta rilevante per determinare la responsabilità del giornalista o editore, ma avrebbe viceversa potuto essere determinante nel caso di un provider di servizi internet. La Corte ha deciso che un giornalista non avrebbe potuto essere condannato per aver pubblicato dichiarazioni dal contenuto razzista proferite da altre persone. La Corte ha sottolineato che la condanna nei confronti di un giornalista per aver contribuito alla distribuzione di informazione creata da un'altra persona nel corso di una intervista avrebbe potuto rendere difficile il contributo della stampa alla discussione su temi di interesse pubblico. E' evidente come l'argomentazione della Corte sia del tutto applicabile ai provider di accesso ad internet, i quali non potranno pertanto essere considerati responsabili delle informazioni da essi non generate³².
- (vii) Infine nel caso **Informationsverein vs. Austria**, la Corte ha stabilito che gli Stati parte della Convenzione europea, in base all'art. 10, sono tenuti, a prendere le misure necessarie per assicurare il pluralismo dei mezzi d'informazione. Il caso riguardava i richiedenti di una licenza per un'emittente radio e una catena televisiva. In Austria soltanto l'"Autorità dei Mezzi di Diffusione" possedeva tale competenza. La Corte decise che, a causa dei progressi tecnologici, le restrizioni in forma di monopolio pubblico non erano più giustificabili ed erano pertanto contrarie all'art. 10³³.
- (viii) La Corte si è inoltre pronunciata su alcuni limitati casi basati sul diritto contenuto nell'art. 10 di "ricevere" informazioni incentrate su richieste di accesso ad archivi governativi. Nel caso **Leander vs. Svezia**, la Corte decise che il diritto di ricevere informazione ex art. 10 "proibisce del tutto ad un Governo di limitare il diritto di una persona di ricevere informazioni che altri possono desiderare di fornirgli³⁴.
- (ix) Anche se la Convenzione non è applicabile ad azioni private, la Corte ha tuttavia concluso in un caso specifico che una sanzione ufficiale realizzata da un'associazione professionale avrebbe dovuto considerarsi come un'azione pubblica. Ciò pone il problema se un codice di "auto-regolamentazione" adottato da un'associazione di providers di accesso ad internet possa rientrare nelle fattispecie

³² Si veda il caso *Jersild vs. Danimarca*, sentenza del 23 settembre 1994.

³³ Corte europea, sentenza no. 37093/1997.

³⁴ Sentenza del 26/03/1987

regolate dalla Convenzione. La risposta dipenderà da una valutazione sul carattere dell'associazione, i suoi rapporti con il Governo, le circostanze in base alle quali è stato adottato un determinato codice di condotta al fine di sanzionare un provider di accesso a internet che abbia violato tale codice di condotta.

b) La Dichiarazione del Consiglio d'Europa sulla libertà di espressione e informazione

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno ribadito il proprio impegno in favore della libertà di espressione attraverso la Dichiarazione sulla libertà di espressione e Informazione proclamata dal Consiglio d'Europa³⁵ (la Dichiarazione). La Dichiarazione ribadisce quanto previsto dall'art. 10 della Convenzione europea e proclama che la libertà di espressione è «una parte fondamentale dei principi che sono alla base dello stato democratico, la primazia della legge e il rispetto dei diritti umani». La Dichiarazione stabilisce inoltre che la libertà di espressione e informazione «è imprescindibile per lo sviluppo sociale, economico, culturale e politico di ogni essere umano; essa è inoltre una condizione indispensabile per lo sviluppo armonioso dei gruppi sociali e culturali, le nazioni e la comunità internazionale». La Dichiarazione riconosce in questo modo come la libertà di espressione non solo sia funzionale agli interessi dell'individuo, ma anche a quelli delle nazioni e addirittura della Comunità internazionale nel suo complesso. È significativo che la Dichiarazione riconosca che «il continuo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni dovrebbe servire per ampliare senza limiti di spazio la portata del diritto di esprimere, reperire, ricevere, diffondere informazioni e idee, a prescindere dalla fonte». Al fine di garantire un così alto livello di protezione, gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno fissato i seguenti obiettivi:

- assenza di censure o di qualsiasi altra forma di controllo arbitrario o restrizione nei confronti degli addetti alla trattazione dell'informazione disponibile nell'ambito di un mezzo di informazione, ovvero alla sua trasmissione e diffusione;
- disponibilità ad adattare infrastrutture per la trasmissione e diffusione di informazioni ed idee, tanto su scala locale come internazionale;
- accertarsi che le nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione, laddove disponibili, vengano efficacemente utilizzate al fine di ampliare la portata della libertà di espressione e informazione.

³⁵ Dichiarazione sulla libertà di espressione e d'informazione adottata il 29 aprile 1982.

c) La Carta di Parigi per una Nuova Europa e altri accordi in ambito Osce

Gli Stati membri dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), promossero nel 1990 la Carta di Parigi per una Nuova Europa³⁶. Sottoscritta da 31 paesi europei, oltre a Russia, Canada e Stati Uniti, la Carta proclama: «Affermiamo che ogni individuo, senza alcuna distinzione, ha diritto alla libertà di pensiero, coscienza, religione o credo e alla libertà di espressione». La Dichiarazione del vertice Osce svoltosi a Budapest nel 1994 “Verso una Nuova Associazione in una Nuova Era”, completa la Carta, affermando che i membri dell'Organizzazione «assumono come principio guida la salvaguardia del diritto alla libertà di espressione e riconoscono che i mezzi indipendenti e pluralistici sono essenziali per la creazione di una società libera e aperta». internet è il mezzo più “indipendente e pluralistico” di tutti; esso, pertanto, dovrebbe ricevere la più ampia ed efficace protezione contro le restrizioni alla libera circolazione dell'informazione. Gli Stati membri dell'Osce si sono altresì impegnati a compiere «gli sforzi necessari a diffondere l'informazione più ampia e libera possibile e a promuovere la cooperazione nel campo dell'informazione». In virtù di tale impegno e in riconoscimento degli impegni assunti con la Dichiarazione universale e il Patto internazionale sui diritti civili e politici, l'Osce ha dichiarato che i suoi membri «si assicureranno che gli individui possano scegliere liberamente le proprie fonti di informazione». Infine, i Paesi membri dell'Osce hanno ribadito le limitazioni stabilite nel Patto relativamente alle limitazioni del diritto alla libertà di espressione. La Conferenza sulla Dimensione umana del 1991 concluse che qualsiasi restrizione dei diritti e delle libertà fondamentali deve essere: 1) prevista dalla legge; 2) conforme agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali, in primo luogo la Dichiarazione universale e il Patto; e 3) riferita a un obiettivo delle norme internazionali in materia ed essere strettamente proporzionale rispetto alle finalità che tali norme si prefiggono³⁷.

d) La Dichiarazione americana sui diritti dell'uomo e la Convenzione americana sui diritti umani

In relazione al Continente americano esistono diversi accordi regionali che riconoscono esplicitamente la libertà di espressione. La Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell'uomo³⁸ fu il primo documento

³⁶ Parigi, 19-21 novembre 1990.

³⁷ V. punto 26 del documento approvato nella Riunione della Conferenza tenuta a Mosca dal 10 settembre al 4 ottobre 1991.

³⁸ Emanata a Bogotá nell'aprile del 1948.

internazionale sui diritti umani della storia, anteriore di alcuni mesi alla stessa Dichiarazione universale³⁹. L'art. IV della Dichiarazione stabilisce che “ogni persona ha diritto alla libertà di espressione e di pensiero *attraverso qualsiasi mezzo*”.

La Convenzione americana dei diritti umani, comunemente nota come Patto di San Josè, fu adottata nel 1969 ed entrò in vigore nel 1978. Alcune delle sue disposizioni contengono principi di grande rilevanza per il dibattito attuale su internet⁴⁰:

- *Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero e di espressione. Tale diritto comprende la libertà di ricercare, ricevere e diffondere informazioni ed idee di qualsiasi genere, senza limiti di frontiere, sia oralmente, sia in forma scritta, attraverso la stampa o come manifestazione artistica, o attraverso qualsiasi altro processo o meccanismo a sua scelta.*
- *L'esercizio del diritto previsto nel precedente inciso non può essere soggetto a censura preventiva o a ulteriori limitazioni. Queste ultime dovranno essere espressamente stabilite con legge ed essere necessarie ad assicurare: il rispetto dei diritti o della reputazione altrui; la tutela della sicurezza nazionale, l'ordine pubblico o la moralità pubblica.*
- *Non è ammessa la limitazione del diritto di espressione attraverso vie o mezzi indiretti, quali l'abuso di controlli speciali nei confronti di giornalisti, delle frequenze radioelettriche, delle apparecchiature utilizzate nella diffusione dell'informazione o attraverso qualsiasi altro mezzo utilizzato volti a impedire le comunicazioni e la circolazione delle idee e delle opinioni.*
- *Gli spettacoli pubblici possono essere sottoposti in virtù della legge a censura preventiva, ma al fine esclusivo di regolare l'accesso agli stessi al fine di salvaguardare la moralità dei bambini e degli adolescenti, fatto salvo quanto previsto nell'inciso 2.*
- *Sarà proibita dalla legge qualsiasi forma di propaganda a favore della guerra e ogni forma di apologia all'odio nazionale, razziale e religioso che rappresenti incitamento alla violenza o qualsiasi altra azione illegale simile contro qualsiasi persona o gruppo di persone, basate su qualsiasi motivazione, ivi incluse la razza, il colore della pelle, la religione, la lingua o l'origine nazionale.*

Analogamente a quanto accade per gli strumenti negoziali internazionali ed europei precedentemente esaminati, il chiaro linguaggio della

³⁹ Del 10 dicembre 1948.

⁴⁰ V. Articolo 13: “Libertà di pensiero ed espressione”, commi da 1 a 5.

Convenzione americana è pienamente applicabile a internet. La Convenzione americana possiede però determinate caratteristiche che vanno al di là degli altri documenti sui diritti umani precedentemente esaminati. Per esempio, la Convenzione americana riconosce esplicitamente che l'esercizio della libertà di espressione «non può essere soggetto a censura preventiva». Questa disposizione sulla censura preventiva viene ulteriormente rafforzata nell'art. 14 che stabilisce il diritto di replica da parte di qualsiasi persona si senta pregiudicata o lesa da un'informazione che sia stata diffusa tra il pubblico in forma generalizzata.

La Convenzione americana fa riferimento all'attività privata e lascia bene in chiaro che il diritto alla libertà di espressione non può essere limitato con metodi o mezzi indiretti. L'art. 13 par. 3 stabilisce che «non è possibile limitare il diritto di espressione attraverso mezzi indiretti, quali l'abuso di controlli ufficiali o particolari della stampa scritta, delle frequenze radioelettriche o di apparecchiature utilizzate nella diffusione dell'informazione o attraverso qualsiasi altro mezzo volto a impedire la comunicazione e la circolazione delle idee e delle opinioni».

La Convenzione americana, con linguaggio identico al Patto sui diritti civili e politici, enumera una lista di possibili restrizioni, più breve rispetto a quella della Convenzione europea. Le restrizioni devono essere «espressamente stabilite dalla legge e necessarie ad assicurare: a) il rispetto dei diritti e della reputazione altrui, o b) la protezione della sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute o la morale pubblica. Inoltre, l'art. 11 della Convenzione, analogamente ad altri accordi internazionali, protegge la privacy delle comunicazioni personali: «nessuno può subire ingerenze arbitrarie o abusive nella propria vita privata, in quella della propria famiglia, nel proprio domicilio o nella propria corrispondenza».

Il controllo sul rispetto dei diritti contenuti nella Convenzione è affidato alla Commissione interamericana dei diritti umani e alla Corte interamericana dei diritti umani. La Commissione è un organo dell'Organizzazione degli stati americani (Osa-Oea)⁴¹. Essa ha il potere di condurre inchieste e fare raccomandazioni tanto all'Osa come agli Stati membri. Può preparare studi e relazioni se lo considera utile per il perseguimento delle proprie finalità. Può emettere documenti con opinioni o consigli per i governi. Essa può agire inoltre su richiesta di singoli od ong,

⁴¹ F. NAPOLITANO, Commissione interamericana dei diritti umani, <http://unipd-centro.dirittiumani.it/>

ovvero attraverso comunicati realizzati dagli Stati membri. La Corte interamericana dei diritti umani⁴² è il principale organo giurisdizionale del continente americano. Soltanto la Commissione e gli stati firmatari possono ricorrere direttamente alla Corte⁴³: a differenza di quanto accade per la Corte europea dei diritti umani, gli individui non possono farlo direttamente. La Corte è competente sulle controversie, ma può anche emettere raccomandazioni. Il procedimento ha inizio con un'istanza presentata da uno stato o dalla Commissione. Un individuo che desideri portare il proprio caso dinanzi alla Corte deve in primo luogo presentarlo alla Commissione (dopo aver esaurito tutte le restanti forme di ricorso). La Commissione si occupa poi di portare il caso alla Corte. La Corte ha evidenziato come la Convenzione americana sia più attenta alla protezione della libertà di espressione di quanto non sia la Convenzione europea o il Patto internazionale sui diritti civili e politici. Come la Corte ha avuto modo di affermare in alcune sentenze⁴⁴, «la libertà di espressione è una pietra angolare dell'esistenza stessa di una società democratica; è indispensabile per la formazione dell'opinione pubblica. Essa è altresì *conditio sine qua non* affinché i partiti politici, i sindacati, le associazioni scientifiche e culturali, e in generale coloro che desiderino influire sulla collettività, possano svilupparsi pienamente. È, infine, *conditio sine qua non* affinché la comunità, nel momento di esprimere le proprie opinioni, sia sufficientemente informata. È pertanto possibile affermare che una società che non sia pienamente informata non sarà mai completamente libera».

Una delle posizioni più interessanti della Corte rispetto alla libertà di espressione riguarda i mezzi indiretti utilizzati per controllarla, e specificamente i sistemi di autoregolamentazione. Tali aspetti sono emersi relativamente alla questione della «iscrizione obbligatoria all'Ordine professionale dei Giornalisti». Un cittadino statunitense si trovava a lavorare come giornalista in Costa Rica, senza essere iscritto all'Ordine dei Giornalisti del Costa Rica, come prescriveva invece la legislazione locale. Tale giornalista fu condannato per esercizio abusivo della professione, in quanto non appartenente all'ordine professionale. In tale occasione la Corte rilevò che le restrizioni della libertà di espressione devono rispondere a quattro requisiti: l'esistenza di motivo previamente stabilito; una definizione esplicita e chiara di tali motivi stabilita dalla legge; la legittimità degli obiettivi che si intende raggiungere; e una

⁴² V. anche F. NAPOLITANO, Corte interamericana dei diritti umani, <http://unipd-centro.dirittiumani.it/>.

⁴³ Art. 61, comma 1.

⁴⁴ S. GARCÍA RAMÍREZ (a cura di), *La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*, biblio.juridicas.unam.mx, Mexico, 2001.

dimostrazione del fatto che tali obiettivi si giustificano in funzione dei fini che si intende raggiungere. La Corte volle attrarre l'attenzione specialmente sull'obbligo che esista una necessità di particolare rilievo che giustifichi qualsiasi tipo di restrizione o censura su internet. Ispirandosi alle pronunce della Corte europea dei diritti umani, la Corte Interamericana giunse alla conclusione che la eventualità avrebbe potuto giustificarsi solo in presenza di una "necessità sociale imperativa". Non è sufficiente dimostrare che la regolamentazione è utile, ragionevole o desiderabile. La necessità e, pertanto, la legittimità delle restrizioni «dipenderà dal fatto che siano orientate a soddisfare un interesse pubblico imperativo». La Corte affermò inoltre che secondo il principio della proporzionalità, la restrizione deve essere «proporzionale all'interesse che la giustifica e adattarsi strettamente al raggiungimento di un obiettivo che deve essere legittimo»⁴⁵.

La Corte ha inoltre sottolineato che la Commissione interamericana proibisce controlli privati sulla libertà di espressione, segnalando allo stesso tempo che tale genere di controlli potrebbero apparire quando una situazione di monopolio o di oligopolio prevedano prassi che limitano la libertà di espressione. L'Ordine dei giornalisti era una forma di controllo privato, sebbene protetta da una legge che imponeva l'obbligatorietà dell'iscrizione a tale ordine professionale. A difesa di tale norma, taluni argomentarono che l'iscrizione a un ordine professionale era abitualmente giustificata dalla necessità di organizzare una professione per poter garantire determinati livelli di qualità, ovvero fornire un miglior servizio alla collettività. La Corte tuttavia considerò carente tale argomentazione. Secondo la Corte, per poter considerare necessaria tale restrizione, sarebbe stato viceversa necessario dimostrare che non si sarebbero potuti ottenere risultati analoghi attraverso misure meno restrittive. Nel 1994 la Commissione adottò e ribadì in un rapporto i principi espressi dalla Corte. Tale rapporto riguardava la normativa sull'oltraggio a pubblico ufficiale, normativa che, come noto, trasforma in reato qualsiasi manifestazione espressiva che rappresenti offesa, insulto o minaccia ad un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni. La Commissione decise che tali norme non erano funzionali a un fine legittimo e, pertanto, non erano necessarie⁴⁶.

⁴⁵ Corte I.D.H. (Ser. A) No. 5 (1985).

⁴⁶ V. "La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH", approvata nell'ottobre del 2000.

e) **La Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli**⁴⁷.

Secondo l'art. 9 della Carta africana: *«Ogni persona ha diritto all'informazione. Ogni persona ha il diritto di esprimere e diffondere le proprie opinioni nel quadro delle leggi e dei regolamenti»*. Da questo articolo emerge chiaramente come la Carta africana protegga qualsiasi forma di comunicazione tra persone, ivi compresa la comunicazione mediante internet, così come l'accesso all'informazione presente sulla rete. La Carta africana stabilisce inoltre che i paesi firmatari *«hanno il dovere di promuovere e assicurare attraverso l'insegnamento e l'educazione il rispetto dei diritti e delle libertà raccolte (nella Carta africana) e vegliare affinché tali diritti e libertà, così come i doveri ed obblighi correlati, vengano compresi»*⁴⁸. Infine, la Carta africana limita le possibili restrizioni del diritto fondamentale alla libertà di espressione: l'art. 27 comma 2, stabilisce che *«I doveri e le libertà di ogni persona si esercitano nel rispetto dell'altrui diritto, della sicurezza collettiva, della morale e dell'interesse comune»*. La Carta africana prevede un meccanismo di controllo sul proprio adempimento, che può riguardare casi presentati anche da singoli individui.

2.4 Le opportunità che tali Accordi offrono alla Comunità internazionale nella sua attività in difesa dei diritti umani.

I documenti internazionali sui diritti umani sopra esaminati offrono grandi opportunità alle Organizzazioni internazionali e alle ong per contenere tentativi dei governi di regolare impropriamente l'informazione e l'accesso a internet. In taluni casi le possibilità più promettenti possono pervenire dagli accordi regionali.

Europa: come abbiamo visto, un privato cittadino o qualsiasi organismo privato può portare il proprio caso dinnanzi alla Commissione europea e alla Corte europea dei diritti dell'uomo dopo aver esaurito tutti i possibili ricorsi interni. Analogamente, una ong colpita da una legge o da un provvedimento governativo può presentare ricorso contro la censura di internet innanzi alla Commissione e successivamente alla Corte. Non sono tuttavia ammessi ricorsi astratti. La Corte europea dei diritti dell'uomo ammette la consegna di relazioni complementari; tali relazioni non vengono accettate in forma separata, bensì, con il consenso del ricorrente; è possibile consegnarli come parte integrante di un ricorso. Dall'art. 32 del

⁴⁷ La Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli è una Convenzione adottata dall'Unione africana a Nairobi il 28 giugno 1981 nell'ambito della Conferenza dei capi di Stato e di Governo dell'Organizzazione dell'Unità africana (Oua). È entrata in vigore il 21 ottobre 1986.

⁴⁸ V. art. 25.

Regolamento della Corte si deduce che il presidente della Corte può, per assicurare un'adeguata amministrazione della giustizia, invitare eventuali persone diverse dal ricorrente che abbiano una qualche relazione con il caso a presentare commenti scritti e a prendere parte alla fase dibattimentale del procedimento. Il Consiglio d'Europa accetta che la persona avente una qualche relazione con il caso, alla quale si riferisce l'art. 32, possa essere una persona fisica o giuridica. Varie ong, tra le quali Amnesty International, hanno presentato relazioni alla Corte e quest'ultima ha fatto esplicito riferimento nelle proprie sentenze alle argomentazioni e informazioni fornite da tali ong⁴⁹.

Per quanto concerne l'Unione Europea in particolare, la tematica viene attualmente affrontata anche dal punto di vista della criminalità informatica e della prevenzione dei rischi di conflitti derivanti dall'uso di tecnologie informatiche (cd. "Cyber Security"⁵⁰). Il 7 febbraio 2007 è stata pubblicata la Strategia UE per la sicurezza cibernetica⁵¹. In essa appare ben evidenziato il difficile equilibrio tra sicurezza di infrastrutture e servizi e salvaguardia delle libertà fondamentali anche nello spazio cibernetico. Secondo il Seae e la Commissione europea, tale equilibrio deve essere assicurato dal parallelismo giuridico che vuole l'applicabilità delle norme già vigenti nella realtà off-line anche nella realtà on-line, in conformità con quanto stabilito dalla Convenzione di Budapest sul Cybercrime adottata in seno al Consiglio d'Europa⁵².

Attualmente è proprio l'Organizzazione di Strasburgo ad apparire maggiormente all'avanguardia in materia. Nel marzo 2012, infatti, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato la "Strategia 2012-2015 sulla Governance di internet"⁵³, al fine di proteggere i diritti umani, lo stato di diritto e la democrazia on-line. Tale strategia contiene 40 linee di azione articolate in settori principali: a) apertura di internet, b) diritti degli utenti, c) tutela dei dati, d) criminalità informatica, e) democrazia e cultura, f) tutela dei bambini e dei giovani. La strategia viene applicata in stretta cooperazione con i partner di tutti i settori della società, compreso quello privato, e la società civile.

Nel giugno del 2013 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha

⁴⁹ V. Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 24 marzo 2009 - Ricorso n. 2638/07 - Abdelhedi c. Italia

⁵⁰ Il settore della Cyber Security è peraltro diffusamente trattato in ambito Osce.

⁵¹ Consultabile on-line sul sito http://eeas.europa.eu/policies/eu-cyber-security/index_en.htm.

⁵² Consultabile on line al sito <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=185&CL=ENG>.

⁵³ *internet Governance – Council of Europe Strategy 2012-2015*, Doc. CM(2011)175 final, 15 March 2012.

adottato la Dichiarazione sui rischi per i diritti fondamentali derivanti dal tracciamento informatico e dalle tecnologie di sorveglianza⁵⁴. La Dichiarazione in questione richiama l'attenzione, tra l'altro, sul fatto che le leggi che autorizzano un eccessivo controllo nei confronti dei cittadini possono costituire una violazione del loro diritto al rispetto della vita privata e ostacolare la libertà di espressione e la libertà dei media. Infine, nel corso della prima Conferenza dei ministri del Consiglio d'Europa responsabili per i Media e la Società dell'Informazione (Belgrado, 7-8 novembre 2013), si prevede di adottare una dichiarazione politica (su "libertà di espressione e democrazia nell'era digitale") e varie risoluzioni (rispettivamente su "libertà di internet", "salvaguardia del ruolo dei media nell'era digitale" e "sicurezza dei giornalisti e di altri attori del settore dei media").

Americhe: sulla base del sistema Interamericano sopra descritto, sebbene i singoli non possano presentare direttamente il proprio caso dinanzi la Corte, essi possono tuttavia chiedere alla Commissione di presentare il proprio caso. Inoltre, secondo l'art. 44 della Convenzione Interamericana⁵⁵, le istanze proposte alla Commissione che riguardino violazioni della Convenzione commesse da uno stato possono essere presentate alla Commissione da parte di qualsiasi individuo, gruppo, ong legalmente riconosciuta in uno dei paesi dell'Osa. Tali categorie di ricorrenti sono molto più ampie di quelle contemplate nella maggior parte degli altri trattati. Non è richiesto che i ricorrenti siano le vittime della violazione della Convenzione. Inoltre non esiste l'obbligo che il ricorrente si trovi sotto la giurisdizione dello stato nei cui confronti il ricorso è presentato. Bisogna sottolineare che non è necessario si tratti di una ong riconosciuta e legalmente presente nel territorio dello stato chiamato in causa; è viceversa sufficiente che essa sia riconosciuta in almeno uno dei Paesi membri dell'Osa.

Nazioni Unite: oltre alla sopra citata attività dello Special Rapporteur sulla libertà di espressione, del Consiglio diritti umani e Comitato diritti umani, la tematica ha interessato, sebbene ancora in forma trasversale, l'Unione internazionale delle telecomunicazioni. (Itu). Dal 3 al 14 dicembre 2012 si è svolta a Dubai la Conferenza mondiale sulle telecomunicazioni. In quella sede sono state discusse e approvate modifiche

⁵⁴ Declaration of the Committee of Ministers on Risks to Fundamental Rights stemming from Digital Tracking and other Surveillance Technologies (adopted on 11 June 2013 at the 1173rd meeting of the Ministers's Deputies), consultabile sul sito del CoE : <http://www.coe.int/cm>.

⁵⁵ Art. 44: «Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte».

al Regolamento delle telecomunicazioni internazionali (Itr), che tuttavia nella sua versione finale non è stato firmato da tutti i partecipanti, in particolare dagli Stati Uniti e dai Paesi membri dell'Unione europea, creando una frattura nella membership dell'ITU. In particolare i Pvs si sono mostrati fermamente contrari ad ammettere qualsiasi connessione tra telecomunicazioni e internet. Più in generale e al di là della politicizzazione dell'evento, vi era infatti il timore che un emendamento al testo potesse introdurre un vulnus a favore della gestione intergovernativa di internet con riverberi in merito al controllo dei contenuti e, in definitiva, sulla libertà di espressione. Gli esiti della Conferenza di Dubai hanno evidenziato la complessità della tematica e la particolare sensibilità al tema della "internet governance", che non può prescindere dalla necessità del rispetto della libertà di espressione e dei diritti umani, nella consapevolezza che vi sono aree sulla rete come la privacy, la cyber security e la proprietà intellettuale che necessitano una attenta riflessione per poter trovare adeguata ed equilibrata composizione.

Infine, per quanto attiene alla promozione dei diritti umani su internet alle Nazioni Unite, va menzionata la Risoluzione del Consiglio diritti umani n. 20/8 "The promotion, protection and enjoyment of human rights on the internet" adottata nel giugno 2012⁵⁶. Tale risoluzione sancisce alcuni principi cardine: 1) necessità di proteggere online gli stessi diritti che sono tutelati offline, particolare enfasi rispetto alla libertà di espressione; 2) riconoscimento delle potenzialità di internet, realtà in continua evoluzione; 3) necessità che gli stati facilitino l'accesso ad internet, come veicolo di sviluppo e promozione dei diritti umani.

3. Alcune questioni controverse

Nell'ambito di questo capitolo ci porremo alcuni interrogativi problematici, non solo nel tentativo di darvi risposta, ma anche per sottolineare ancora una volta le specificità che caratterizzano lo strumento internet e la conseguente necessità di interpretare la normativa esistente e arricchirla con nuove riflessioni in grado di conciliare interessi contrapposti.

3.1 Le normative nazionali che limitano il diritto alla libertà di espressione attraverso internet violano la libertà degli utenti di internet (e in particolare i diritti di coloro che vivono nel resto del mondo)?

In passato, prima della diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione, accadeva che un paese potesse controllare l'informazione all'interno dei propri confini, pur nei limiti previsti dalla propria normativa sulla libertà

⁵⁶ Consultabile on line sul sito http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A.HRC.20.L.13_en.doc.

di espressione, e che gli editori potessero mantenere il controllo sulla distribuzione dell'informazione da essi messa in circolazione. Con l'irruzione di internet, né i governi né le case editrici godono più di questa forma di controllo sull'informazione, poiché la sua diffusione non dipende più da mezzi fisici e tangibili. Il carattere globale di internet dovrebbe dunque conferire una nuova accezione all'espressione "senza limiti di confine", espresso – come abbiamo visto – nei diversi accordi e convenzioni internazionali sui diritti umani. Pertanto nell'era di internet è impossibile "dividere territorialmente" il pensiero e la sua manifestazione o limitare il diritto all'informazione degli abitanti di un paese rispetto a quelli che vivono nel resto del mondo. La diffusione di internet rende altresì necessario un aggiornamento del significato dei concetti di "cercare e ricevere" e di "diffondere" informazione. Una qualsivoglia restrizione nazionale della libertà di espressione produce un impatto negativo diretto sulla capacità degli utenti di internet di tutto il mondo di "cercare e ricevere", così come sul diritto di "diffondere" informazioni. Per esempio, se si proibisce ai cittadini di un determinato paese di dibattere di politica in rete, non solo si violano i diritti di tali cittadini, ma anche il diritto di altre persone in altre parti del mondo di "conoscere" dalla "fonte diretta" le opinioni politiche di quel determinato gruppo di cittadini. Analogamente, le eventuali misure adottate da uno stato per bloccare informazioni provenienti dall'estero viola il diritto dei cittadini di altri paesi di "diffondere" quella stessa informazione. Sarebbe dunque opportuno prevedere una nuova norma che regoli tale fattispecie specifica: la circolazione di una determinata informazione sul web potrà essere limitata o impedita solo in presenza di un accordo in tal senso da parte di tutti gli attori interessati (stati e cittadini).

Tale esigenza risulta ancor più pressante alla luce dell'ultimo Rapporto in via di elaborazione del Relatore Speciale delle Nazioni Unite per la libertà di espressione inerente l'impatto del controllo esercitato dagli stati sulle comunicazioni private⁵⁷. In esso Frank La Rue paventa come il rapido sviluppo di tecniche e metodologie di sorveglianza sugli scambi d'informazioni tra privati, sempre più spesso affidati alla telefonia mobile, ai "social fora" e a internet, possa consentire la sistematica violazione del diritto alla riservatezza dei singoli e associazioni, diritto che è condizione essenziale per il pieno esercizio della libertà di opinione e di espressione. Dalle intercettazioni telefoniche ai software ("trojans") in grado di compromettere la sicurezza dei computer, dai filtri d'ingresso a determinati siti internet alle restrizioni imposte alla possibilità di

⁵⁷ Il testo verrà formalmente presentato in una delle prossime sessioni del Consiglio diritti umani dell'Onu.

navigare in rete in modo anonimo, gli stati hanno acquisito un ampio spettro di strumenti operativi per accedere alle comunicazioni private e tracciare profili degli utenti, ovviamente a loro insaputa, anche imponendo ai vari gestori internet e “cloud provider” di rendere disponibile la mole di informazioni personali custodite nelle rispettive banche dati digitali. A tale scopo, numerosi governi, forze di polizia e servizi di sicurezza tendono a sfruttare le diffuse lacune normative in materia di controlli sui nuovi mezzi di comunicazione, aggirando quanto più possibile le disposizioni che sottopongono intercettazioni e altre misure di sorveglianza alla previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, o invocando generiche e non meglio definite “esigenze di sicurezza nazionale”. L’obiettivo è quasi sempre individuare e reprimere potenziali manifestazioni di dissenso, soprattutto se espresse in rete, intimidendo attivisti dei diritti umani o esponenti della società civile. In conclusione, La Rue raccomanda alla membership di tutelare adeguatamente il diritto alla riservatezza degli individui, che include la libertà di scambiare informazioni tra privati senza interferenze indebite, varando legislazioni in grado di garantirne privacy, sicurezza e anonimato, che sanzionino intercettazioni illecite, accessi arbitrari a dati e profili personali e pressioni su operatori commerciali mirate ad agevolare tali attività, e che evitino la commercializzazione delle tecnologie a tal fine necessarie. Per contro, eventuali misure di sorveglianza sulle comunicazioni dovrebbero avere carattere eccezionale, con ambiti chiaramente definiti per legge, ed essere comunque sottoposte all’autorizzazione e supervisione dell’autorità giudiziaria, nel rispetto del principio di proporzionalità. Al tempo stesso, le persone oggetto di controlli dovrebbero sempre riceverne formale notifica (ex ante o post), e avere la facoltà di presentare ricorso presso un organo terzo indipendente. Il rapporto auspica infine che il Comitato Diritti Umani rediga un nuovo parere (“General Comment”) sul diritto alla riservatezza nel contesto dei nuovi mezzi di informazione e comunicazione, aggiornando il precedente del 1988⁵⁸.

3.2 I metodi indiretti di controllo sono pericolosi quanto la censura diretta esercitata dallo stato?

I provider giocano un ruolo determinante nel funzionamento di internet. Sebbene essi possano differire, nella struttura e gestione, da un paese all’altro, la maggior parte degli utenti accede a internet attraverso un provider. Il ruolo cruciale svolto dai provider, consistente nel rendere

⁵⁸ General Comment No. 16: The right to respect of privacy, family, home and correspondence, and protection of honour and reputation (Art. 17), 08/04/1988.

possibile l'accesso alla rete, li ha trasformati nell'obiettivo delle azioni dei governi volte a regolare l'informazione presente su internet. Tali paesi pensano che attraverso il controllo sui provider possano esercitare un controllo indiretto sulla circolazione dell'informazione.

Va premesso che i provider rappresentano una realtà *sui generis*, in quanto essi applicano metodi del tutto diversi da quelli propri degli altri mezzi di comunicazione. Essi sono assai diversi, ad esempio, dalle compagnie telefoniche, sebbene queste ultime, ormai quasi in forma generalizzata, forniscano anche il servizio di collegamento a internet. Queste peculiarità fanno sì che i provider non possano – e non debbano – essere sottoposti alle procedure e meccanismi regolamentari proprie delle altre tecnologie. Va inoltre sottolineato che i provider non dovrebbero essere considerati responsabili dell'informazione che essi non creano. Questa osservazione si basa su due argomentazioni. Innanzitutto, considerare i provider responsabili delle informazioni che circolano attraverso i loro sistemi (ma che essi non creano) stravolgerebbe il carattere di internet, limitando le sue potenzialità, fino ad annullarle. In secondo luogo, si tende sempre di più ad ammettere che tecnicamente i provider non possono assumersi tale responsabilità. Per un provider filtrare l'informazione è un compito impossibile. Per aggirare qualsiasi tipo di controllo da parte del provider basterebbe, per esempio, criptare le informazioni o inviarle attraverso la posta elettronica. Se la prima impossibilità tecnica riguarda il controllo dell'informazione (in entrata come in uscita), un secondo impedimento riguarda l'impossibilità per i provider selezionare i propri utenti. Per queste ragioni i provider non possono essere ritenuti responsabili dell'informazione che essi non creano. Affermare il contrario si tradurrebbe in una pericolosa forma di censura indiretta. Sebbene la maggior parte dei paesi ammetta che i provider non possano considerarsi responsabili dell'informazione creata da altri, tuttavia ciò non significa che essi non debbano collaborare nella misura del possibile con le Autorità nell'attività di indagine relativa a reati commessi attraverso la rete.

3.3 “Autoregolamentazione” (garantita dai provider) o “autocontrollo” (esercitato dagli utenti)?

Si tratta del grande dilemma su cui la dottrina si sta attualmente interrogando. Ad alcuni, infatti, l'autoregolamentazione, ovvero la decisione delle compagnie di internet di regolare congiuntamente ed in maniera uniforme la propria attività, sembra la miglior forma per prevenire determinati comportamenti delittuosi, come ad esempio la pedopornografia. In sostanza, secondo tale opinione, i provider sarebbero

in grado di impedire tali fenomeni eliminando dalle proprie piattaforme i siti web contenenti una certa tipologia di materiale. Tuttavia, secondo un'altra parte della dottrina, l'autoregolamentazione non sarebbe altro che una forma di "censura privatizzata". È stato inoltre notato come tale meccanismo potrebbe in alcuni casi essere soggetto a pressioni da parte del governo, volte a realizzare forme di censura indiretta. Viceversa se guardiamo al sopra menzionato fenomeno della pornografia infantile, ci rendiamo conto di come la libertà su internet, se affiancata da rafforzati ed efficaci meccanismi d'indagine da parte delle forze dell'ordine sugli utenti che accedono ai siti contenenti tale materiale, possa addirittura contribuire a contrastare tale tipologie di devianze e ad assicurare alla giustizia i responsabili. Anche per tale ragione riteniamo che, per quanto riguarda internet, l'"autocontrollo" sia senz'altro da preferire a forme di "autoregolamentazione".

3.4 L' "anonimato" su internet è solo un'illusione?

Al momento della sua irruzione, è apparso a tutti evidente come internet fosse in grado di conferire agli utenti una sorta di "anonimato". Basti pensare alla possibilità per gli utenti di dibattere nei fori virtuali adottando degli pseudonimi; di aprire caselle di posta elettronica fornendo al provider dati non veritieri, di accedere a siti a contenuto esclusivamente per adulti dichiarando di essere maggiorenni.

Di fatto l'anonimato è stato un fattore determinante per la crescita e lo sviluppo di internet. Di lì a poco però si è subito avuta la sensazione che i provider fossero divenuti anche degli enormi contenitori di dati, che pur non potendo attribuire un reale "nome e cognome" ai propri utenti erano tuttavia in grado di carpire informazioni sensibili (spostamenti sul territorio, abitudini, gusti e preferenze attinenti non solo a determinati prodotti di consumo, ma anche ad aspetti più sensibili, come ad esempio l'orientamento sessuale). I social network, incominciando da Facebook, si sono trasformati in un grande "occhio" permanentemente puntato sui singoli individui ed in un contenitore inesauribile di dati che vengono immagazzinati e che non è possibile cancellare anche dopo aver "chiuso" i profili individuali.

Sebbene ancora non siano del tutto chiare le dinamiche che governano la privacy nella rete, è ormai evidente che l'anonimato su internet è solo apparente o, comunque, l'identità degli utenti risulterebbe svelabile.

Attualmente forse la creazione di caselle di posta elettronica su computer condivisi o pubblici (come quelli presenti nei cd. "internet point" ampiamente diffusi in alcuni paesi, specie laddove non si richiede né si verificano le generalità degli utenti), garantirebbe ancora l'anonimato.

Non è infatti un caso che alcuni reati (come ad esempio l'invio di file contenenti messaggi o immagini lesive della dignità dell'individuo) vengano perpetrati proprio attraverso tale sistema.

a) “Hate speech” e internet⁵⁹

Nella Risoluzione N. R(97) 20 del 30 ottobre 1997, il Consiglio d'Europa definisce “hate speech” come l'insieme delle espressioni che “diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o altre forme di odio basate sull'intolleranza. Poiché internet è un luogo, pur immateriale, d'interazione sociale all'interno del quale si replicano i comportamenti, gli stereotipi e i meccanismi discriminatori presenti nella società, la cui portata risulta peraltro amplificata dalla diffusione e capillarità del mezzo, comprendiamo bene come internet possa trasformarsi in piattaforma ideale per lo “hate speech”. Tanto che, quando ci si trova di fronte a tale fenomeno, si parla di “cyberhate”.

È difficile stimare la diffusione del “cyberhate”, sia perché non esiste ancora una chiara e condivisa definizione dello stesso (date anche sensibilità e tradizioni giuridiche molto diverse tra i paesi), sia perché, mentre si può cercare di monitorare l'incitamento all'odio che avviene in modo pubblico sul web, è praticamente impossibile stimare la quantità di messaggi privati ed e-mail a contenuto violento che circolano ogni giorno sulla rete. Un dato è, tuttavia, certo: si tratta di un fenomeno in continua espansione, sia in termini quantitativi, che da un punto di vista della varietà delle strategie utilizzate per attuarlo.

Il monitoraggio dei contenuti d'odio è molto difficile perché questi non si trovano soltanto in siti specificamente dedicati all'attacco di una categoria o minoranza di persone ma anche su siti “generalisti”.

La grande diffusione di internet tra i giovani ha favorito, tra l'altro, l'emergere di un fenomeno nuovo e particolare del cyberhate: il cyber bullismo. Si tratta della versione digitale del bullismo, che comporta il verificarsi di situazioni in cui un singolo o un gruppo di giovani denigra e umilia un'altra persona.

I metodi per diffondere l'odio on-line sono molteplici e in continua evoluzione. Si va dalla creazione di siti, blog, forum che prendono di mira specifiche categorie di persone, all'invio di messaggi di posta elettronica a contenuto violento e discriminatorio, fino alla creazione di giochi on-line che esortano alla violenza virtuale nei confronti di soggetti discriminati. Anche la creazione di pagine specifiche sui social network così come di

⁵⁹ Concept note del Seminario parlamentare “Parole libere o Parole d'odio?” a cura di On. Deborah Bergamini, Camera dei Deputati, giugno 2013.

contenuti audio, foto e video a contenuto d'odio e discriminatorio sono molto diffusi.

L'intangibilità della rete, la fluidità e velocità che la caratterizzano e la relativa facilità con cui chiunque può creare e diffondere contenuti on-line fanno sì che spesso vi sia una scarsa percezione delle ricadute – reali – delle proprie azioni virtuali. Di qui le iniziative attualmente in atto, soprattutto ad opera del Consiglio d'Europa, per promuovere la sensibilizzazione dei giovani alla tutela dei diritti umani e fornire loro gli strumenti utili a riconoscere le forme di “hate speech” su internet.

Conclusioni

Nel settembre del 2012 vennero diffusi su YouTube alcuni spezzoni del lungometraggio *The Innocence of Muslims*. Il video aveva un'evidente finalità denigratoria e offensiva nei confronti della religione islamica e dei suoi seguaci. La diffusione del film innescò diverse proteste di piazza in alcuni Paesi a maggioranza musulmana (come quelle di fronte all'Ambasciata degli Stati Uniti a Il Cairo) e sarebbe stato alla base dei violenti eventi dell'11 settembre 2012 a Bengasi, culminati nell'attentato al Consolato statunitense, nel quale persero la vita quattro funzionari americani, tra cui l'ambasciatore Christopher Stevens. L'episodio potrebbe rientrare nella fattispecie del cd. “hate speech” (incitamento all'odio) e si è sicuramente prestato a strumentalizzazioni da parte dei gruppi terroristici di matrice integralista islamica⁶⁰.

Il 29 novembre 2012, il tribunale penale di prima istanza del Qatar ha condannato il poeta Mohamend Ibn Dahami Al-Ajami all'ergastolo a causa di alcuni versi contenuti nella *Poesia dei Gelsomini*, inneggianti alla caduta di Ben Ali. A suscitare particolare scalpore fu il verso «Noi tutti siamo tunisini di fronte alla repressione delle élite repressive». I giudici qatarini ritennero che Al-Ajami non solo avesse esaltato le rivolte arabe ma anche espresso una critica indiretta a tutti i regimi totalitari del Golfo e perfino all'emiro del suo paese, che comunque si era posto in prima fila nell'appoggiare i movimenti riformatori prima in Libia e poi in Siria. Il *Poema dei Gelsomini* è rimbalzato da un social network all'altro fino a diventare una specie di grido di rivolta nello stesso Qatar. Di qui la

⁶⁰ Una delle prime manifestazioni di questo tipo di fenomeni risale al 1988 quando lo scrittore indiano Salman Rushdie pubblicò i famosi *Verseti satanici*, una storia allusiva nei confronti della figura del profeta Maometto e ritenuta blasfema dagli islamici. La pubblicazione del libro provocò una *fatwa* dello stesso Khomeini che decretò la condanna a morte dell'autore, il quale vive tuttora sotto protezione in Gran Bretagna. Allora furono la carta stampata e la televisione a dare grande visibilità all'episodio.

sentenza che prevede il carcere a vita per aver «incitato al rovesciamento del sistema costituito» e «offesa all'emiro». Amnesty International ha definito «un oltraggioso tradimento alla libertà di parola» la condanna emessa, attivisti per i diritti umani del Qatar e di altri paesi del Golfo hanno dichiarato che la sentenza rappresenta una minaccia generale. Il processo d'appello è iniziato nel gennaio 2013 e a febbraio la Corte d'Appello di Doha ha ridotto la condanna contro il poeta a 15 anni di carcere. Infine in Italia ha di recente avuto ampia eco il caso di una giovane ragazza che ha tentato di togliersi la vita a causa della diffusione a sua insaputa su Facebook di un video lesivo della propria riservatezza e dignità. Si tratta dell'ennesimo episodio in cui sono i più giovani e indifesi a fare le spese di uso distorto ed irresponsabile di uno strumento così potente come internet.

Si tratta di tre esempi che evidenziano in modo paradigmatico il potere di internet. Senza YouTube, il film *The Innocence of Muslims* sarebbe rimasto relegato all'interno di una cerchia più meno ristretta di seguaci e difficilmente avrebbe travalicato i confini dell'Egitto. In questo caso sarebbe stato un bene, in quanto la sua diffusione nell'etere non si sarebbe trasformata in un pretesto per svolgere un attentato terroristico. Alla luce di quanto abbiamo osservato, neppure forme di censura o di autoregolamentazione avrebbero potuto evitare la diffusione del video. Sempre secondo la tesi da noi sostenuta, tali strumenti (censura o auto-regolamentazione) avrebbero rappresentato un vulnus alla libertà di espressione. Viceversa, soltanto un uso responsabile della libertà di espressione, scevro da qualsiasi forma di incitamento all'odio interreligioso, da un lato, ed una reazione proporzionata (ad esempio, con messaggi di pubblica condanna o confutazioni basate su fondate argomentazioni storiche riprodotti sempre su internet) avrebbero potuto evitare la spirale di violenza prodottasi e la connessa strumentalizzazione dell'odio interreligioso da parte dei gruppi terroristici.

Dal canto suo, senza i social network, il *Poema dei Gelsomini* sarebbe stato facile preda della censura interna, ma soprattutto i suoi effetti di rinnovamento non si sarebbero riverberati oltre i confini del Qatar. È addirittura probabile che, in quella ipotesi, gli stessi giudici di primo grado dell'Emirato avrebbero pronunciato una sentenza meno severa nei confronti dell'autore. Ma di fronte al potere di internet il tradizionale e antico strumento consistente nel neutralizzare la fonte dell'informazione indesiderata (attraverso il carcere o, in casi estremi la morte dell'autore e la distruzione delle informazioni) appaiono del tutto vani; al contrario reazioni di questo tipo porrebbero in maggiore risalto il messaggio che si intende offuscare. Peraltro, la notizia di una condanna così severa,

rimbalzata su internet, ha avuto sicuramente un effetto moltiplicatore del messaggio del poeta qatarino, una circostanza che probabilmente ha fatto riflettere i giudici di secondo grado, portandoli a una significativa commutazione della pena.

Infine, nel drammatico caso della ragazza che ha tentato un gesto suicida emerge una terza dimensione di internet, quella connessa con il rispetto della dignità della persona umana e che coinvolge direttamente ciascuno di noi. È su questa terza dimensione che, a nostro avviso, appare più pressante l'esigenza di una regolamentazione e protezione di carattere giuridico a livello nazionale ed internazionale; un'esigenza che parte anzitutto da una presa di coscienza delle conseguenze irreparabili che la mancanza di una adeguata educazione (nei confronti dei giovani) e formazione (non solo a beneficio degli insegnanti, ma anche delle famiglie) all'uso delle nuove tecnologie è in grado di produrre. Oggigiorno, sin dai primi livelli di scolarizzazione, si insegnano agli alunni i rudimenti di internet, ma spesso si dimentica di dedicare altrettanta attenzione all'educazione ad un uso responsabile delle nuove tecnologie. Senza un'adeguata educazione e formazione che metta al centro la persona umana e i valori fondamentali ad essa connessi, anche le più evolute normative di prevenzione dei crimini informatici e un inasprimento delle pene continueranno a rivelarsi assolutamente inefficaci.

Bibliografia

- Abel R., *La parola e il rispetto. I limiti della libertà di espressione*, Giuffrè Editore, Milano, 1996.
- Acosta Valverde M., *Los medios de comunicación y la educación ciudadana*, México, D.F., AMDH, 1997.
- Ainis M., *Le libertà negate: a proposito della libertà di espressione*, in *La storia imbavagliata*, G. Moffa (a cura di), Teramo, MEM, 2007.
- Barbano A., *Manuale di Giornalismo*, Roma-Bari, Laterza, 2012.
- Cantoni L. e S. Tardini, *Internet*, Oxford, Ed. Routledge, 2006.
- Caracciolo A. e F. Cenci, *La libertà d'espressione*, Milano, Arianna Editrice, 2011.
- Caretti P., *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Bologna, il Mulino, 2004.
- Castangia I., *Libertà di espressione e dovere di lealtà dei funzionari dell'Unione Europea*, Milano, Cedam, 2005.
- Cassano G. e A. Contaldo, *Internet e tutela della libertà di espressione*, Milano, Editore Giuffrè, 2009.
- Castellaneta M., *La libertà di stampa nel diritto internazionale ed europeo*, Bari, Cacucci Editore, 2012.

- Colomba V. (a cura di), *I diritti nell'era digitale. Libertà di espressione e proprietà intellettuale*, Editore Diabasis, 2005.
- Convegno su Libertà di pensiero e mezzi di diffusione. Atti (Padova, 16-18 ottobre 1986), Milano, Cedam, 1992.
- Costanzo, P., *L'informazione*, Roma-Bari, Laterza, 2004
- Council of Europe, Conference on Cybercrime, 16 2011, <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/185-SPA.htm>.
- Cremades J., *Los límites de la libertad de expresión en el ordenamiento jurídico español*, Madrid, 1995.
- Cuccia V., *Libertà di espressione e identità collettive*, Torino, Giappichelli, 2007.
- Della Porta D., *Introduzione alla scienza politica*, Bologna, il Mulino, 2008.
- Gangi W., *Libertad de prensa y libertad de expresión*, Buenos Aires, 2009.
- García Ramírez S. (a cura di), *La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*, biblio.juridicas.unam.mx, Mexico, 2001.
- Kadushin C., *Understanding Social Networks: Theories, Concepts, and Findings*, Oxford, Oxford University Press, 2012.
- Modugno F., *I "nuovi diritti" nella Giurisprudenza Costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1995.
- OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *El derecho a la libertad de expresión en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos*, 2009.
- Patané M., *Democrazia e libertà di espressione* in «Termometro Politico», 25 febbraio 2012.
- Perez R., *Il nuovo ordinamento delle comunicazioni elettroniche*, Milano, Giuffrè Editore, 2004.
- Pineschi L., *La tutela internazionale dei diritti umani*, Milano, Giuffrè Editore, 2006.
- Pisa R. *L'accesso ad Internet: un nuovo diritto fondamentale?*, www.treccani.it/Portale/sito/diritto.
- Russo S. e A. Sciuto, *Habeas data e informatica*, Milano, Giuffrè Editore, 2011.
- Saraza J.R., *Libertad de expresión e información frente al honor, intimidad y propia imagen*, Pamplona, 1995.
- Semeraro P., *L'esercizio di un diritto*, Milano, Giuffrè Editore, 2009.
- Senato della Repubblica, Commissione Straordinaria per la Tutela e Promozione dei Diritti Umani, *Manuale dei Diritti Umani (Trattati, Convenzioni, Dichiarazioni, Statuti, Protocolli aggiornati al 2004)*, Roma 2006, Vol. II.
- Siegel L., *Homo interneticus - Restare umani nell'era dell'ossessione digitale*, Prato, Edizioni Piano B, 2011.
- Starr P., *The Creation of the Media: Political Origins of Modern Communications*, New York, Basic Books, 2004.
- Stradella E., *La libertà di espressione politico-simbolica e i suoi limiti: tra teorie e «prassi»*, Torino, Giappichelli, 2008.

Valastro A., *Libertà di comunicazione e nuove tecnologie*, Milano, Giuffrè Editore, 2001.

Zittrain J. e J. Palfrey, *Internet Filtering: The Politics and Mechanisms of Control*, in Deibert R., J. Palfrey, R. Rohozinski, J. Zittrain, (eds.), *Access Denied: The Practice and Policy of Global internet Filtering*, Cambridge, MIT Press, 2008, <http://opennet.net/accessdenied>.

Zencovich Z.V., *La libertà d'espressione. Media, mercato, potere nella società dell'informazione*, Bologna, Il Mulino, 2004.